



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 765

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 12 luglio 2017

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari (*)

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

Plenaria *Pag.* 5

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 57) » 7

Plenaria » 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 9

2^a - Giustizia:

Plenaria » 10

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 16

Plenaria (pomeridiana) » 18

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 23

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 765° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 luglio 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IP; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	34
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 348)</i>	»	45
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	46
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 371)</i>	»	51
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 372)</i>	»	51
<i>Plenaria</i>	»	52
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 373)</i>	»	53
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	54
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 108)</i>	»	57
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	57
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	66
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	70
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i>	»	78

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	79
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	82
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	84
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	86
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	88
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	89
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	90
<i>Plenaria</i>	»	90

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di
genere:

Plenaria *Pag.* 92

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

44^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(116-273-296-394-546-B) *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende la parola per sottolineare la necessità di intervenire in tempi brevi al fine di definire con sufficiente chiarezza e rigore una disciplina normativa *in subiecta materia*, che possa assicurare al massimo grado l'effettiva terzietà ed indipendenza dei magistrati che sono collocati fuori ruolo per lo svolgimento di incarichi politici e che poi rientrano al termine del mandato nei ruoli della magistratura.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) rileva che in nessun Paese al mondo esiste una disciplina così garantista per i magistrati che vengono collocati fuori ruolo per svolgere incarichi di natura politica e poi rientrano nei ruoli della Magistratura senza alcuna significativa limitazione posta a tutela della separazione dei poteri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente TORRISI dichiara chiusa la discussione generale e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 4 settembre 2017.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TORRISI comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 13 luglio, alle ore 12, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 12 luglio 2017

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,20

(sospensione: dalle ore 15,05 alle ore 15,25)

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA
PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DELLA SOGIN S.P.A. NEL-
L'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 424 (SCHEMA DI DECRETO
LEGISLATIVO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI)*

Plenaria

86^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente MUCCHETTI propone, di concerto con il presidente Marinello, di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento di un affare assegnato sulla Strategia energetica nazionale 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Le Commissioni riunite convengono.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 424 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI)

Il presidente MUCCHETTI comunica che, nella riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 10^a e 13^a riunite che si è appena conclusa, ha avuto inizio il ciclo di audizioni sull'atto del Governo n. 424 (schema di decreto legislativo sulla sicurezza degli impianti nucleari).

Nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

501^a Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14,05.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente della Commissione. Risulta eletto il senatore COLLINA (PD).

La seduta termina alle ore 14,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

405^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASSON

indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) URAS. – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

(2424) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il senatore LUMIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa appello ai rappresentanti delle forze politiche e in particolare al senatore Caliendo, capogruppo in Commissione di Forza Italia, che hanno chiesto la rimessione in Assemblea dei disegni di legge in titolo, affinché rivalutino la questione considerando che la materia in esame è ampiamente condivisa

dalla maggioranza delle forze politiche presenti in Parlamento e pertanto ben può essere discussa nella sede deliberante.

Il presidente CASSON precisa che l'esame di un disegno di legge in sede deliberante non preclude l'approfondimento del medesimo sotto i vari profili problematici, né esclude la possibilità di presentare ed approvare eventuali proposte emendative che si ritengano necessarie; ricorda infatti che l'esame e l'approvazione in sede deliberante dei disegni legge, ove possibile, secondo la Costituzione, costituisce, solo una procedura abbreviata per l'approvazione dei disegni di legge rispetto all'*iter* ordinario che, come è noto, si conclude in Assemblea secondo i principi costituzionali sul procedimento legislativo.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che ogni eventuale questione connessa al merito dei disegni di legge in titolo ben può essere discussa nella sede deliberante e pertanto concorda con l'auspicio del senatore Lumia di ritornare alla sede deliberante per l'esame e l'approvazione dei disegni di legge medesimi.

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale, preliminarmente, osserva che il Gruppo di Forza Italia non farà opposizione ad un'eventuale riassegnazione dei disegni di legge in titolo in sede deliberante se nel corso dell'esame emergeranno gli adeguati spazi di convergenza per le modifiche che si rendono necessarie al disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati. Per contro, se i predetti spazi non ci saranno, è evidente che si dovrà seguire l'*iter* ordinario con il conferimento del mandato alla relatrice per riferire all'Assemblea.

Per quanto attiene al merito del disegno di legge in titolo, si sofferma innanzitutto sui problemi connessi alle modifiche apportate all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che, estendendo il gratuito patrocinio ai figli non autosufficienti rimasti orfani di un genitore, fa riferimento all'omicidio commesso a danno dello stesso genitore, senza specificare la tipologia di omicidio; è noto infatti che l'ordinamento riconosce le fattispecie di omicidio volontario al quale pure sembra riferirsi il testo in esame, quelle di omicidio preterintenzionale e quella di omicidio colposo. Osserva quindi che, ove la disposizione testé citata fosse riferita anche alle fattispecie di omicidio preterintenzionale e di omicidio colposo non pochi problemi applicativi sorgerebbero in ordine all'articolo 5 del disegno di legge stesso sull'indegnità a succedere. Sempre in ordine alle disposizione dell'articolo 1 del disegno di legge in esame osserva che originariamente la proposta legislativa nasceva dall'intento di tutelare il figlio minore che perdeva un genitore per mano dell'altro genitore il quale, evidentemente, essendo privato della libertà personale, non avrebbe più potuto occuparsi del figlio medesimo. Tuttavia, il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede una più ampia «platea» di destinatari dei benefici previsti dalla legge – in particolare del gratuito patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti – in quanto

fa riferimento a «minori rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza». In questo modo si tutelano anche minori del tutto «scollegati» dall'autore del reato, il che comporta l'opportunità di allargare le nuove forme di tutela anche ai figli che perdano un genitore per fatti diversi da quelli contemplati dai disegni di legge in esame. Si sofferma poi sulle modifiche che l'articolo 2 del disegno di legge n. 2719 reca all'articolo 577 del codice penale, sulle circostanze aggravanti dell'omicidio. In particolare, rispetto alla norma vigente che punisce l'uccisione del coniuge con la reclusione da 24 a 30 anni, la lettera a) del primo comma del predetto articolo 2 prevede l'ergastolo per l'omicidio del coniuge, al quale viene parificato l'omicidio del coniuge anche legalmente separato, della parte dell'unione civile e della persona stabilmente convivente con l'omicida stesso. La previsione di cui alla lettera b) dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2719 punisce poi, con la reclusione da 24 a 30 anni, l'omicidio del coniuge divorziato e dalla parte cessata dell'unione civile, quasi che il divorzio o la cessazione dell'unione civile si trasformi in una condizione di privilegio per l'autore del reato nei confronti del coniuge o dell'altra parte dell'unione civile.

Con riferimento poi all'articolo 3 del disegno di legge in titolo, che modifica l'articolo 316 del codice di procedura penale in ordine all'istituto del sequestro conservativo, non comprende la ragione per cui tale istituto non possa essere esteso anche ai minori orfani di genitori vittime di omicidio per fatti esterni ai crimini domestici.

Ritiene poi lacunosa la disciplina recata dall'articolo 6 volta a riconoscere ai figli orfani per crimini domestici la quota di riserva nelle assunzioni di cui all'articolo 18, comma 2 della legge n. 68 del 1999.

Infine si sofferma assai criticamente sulla disposizione di cui all'articolo 12 che prevede la decadenza dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica per il condannato, anche in via non definitiva, per tutta una serie di reati commessi all'interno della famiglia o del nucleo familiare; a tale riguardo sottolinea una palese violazione del principio di presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva come sancito dall'articolo 27 della Costituzione.

Quindi il presidente CASSON (*Art.1-MDP*) richiama l'attenzione della Commissione sul disposto dell'articolo 585 del codice penale.

La seduta sospesa alle ore 14,30 riprende alle ore 14,50.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione una volta di più sulle modifiche recate all'articolo 577 del codice penale, dalla lettera b) del primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2719, sulle quali, peraltro, si è già ampiamente soffermato il senatore Palma. Ritiene paradossale infatti che sia applicata la pena della reclusione da 24 a

30 anni, invece che l'ergastolo, per l'omicidio del coniuge divorziato e della parte cessata dall'unione civile.

Si sofferma poi criticamente sulle disposizioni di cui all'articolo 5 del disegno di legge in esame concernenti l'indennità a succedere e, in particolare, « la sospensione dalla successione del coniuge, anche legalmente separato nonché della parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino a sentenza definitiva di proscioglimento»; critica altresì il richiamo all'applicazione in questo caso della disposizione di cui all'articolo 528 del codice civile che prevede la nomina di curatore speciale. Infine ritiene debba essere modificata la disposizione di cui all'articolo 7 che modifica in modo irrazionale l'articolo 1 della legge n. 125 del 2011 sulle ipotesi di sospensione dal diritto alla pensione di reversibilità. Auspica quindi che le forze politiche possano trovare un'intesa sui predetti nodi problematici per apportare le opportune e necessarie modifiche al testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La relatrice GINETTI (*PD*) dichiara che i disegni di legge nn. 2719 e connessi sono finalizzati a rafforzare la tutela degli orfani per crimini domestici in considerazione della specificità del legame affettivo che intercorre tra di loro e la vittima dell'omicidio. A tale riguardo si giustificano le peculiari previsioni contenute nel citato disegno di legge n. 2719, tra le quali segnala l'articolo 1 – in materia di gratuito patrocinio – l'articolo 3, in materia di sequestro conservativo, l'articolo 4 in materia di provvisoria, l'articolo 5 in materia di indegnità a succedere. Anche alla luce di tali considerazioni non ritiene opportuno estendere ulteriormente l'ambito di applicazione dei disegni di legge in titolo.

La relatrice CIRINNÀ (*PD*) chiede al senatore Caliendo se gli risulta essere stato presentato da parte del Gruppo Forza Italia un nuovo testo rispetto al quale vi sarebbe la disponibilità ad un'assegnazione in sede deliberante e se c'è la disponibilità della sua parte politica a rivalutare la riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) risponde che esiste una bozza di testo recante profili analoghi a quelli oggetto di esame e che da parte del proprio Gruppo parlamentare non vi sono preclusioni in via pregiudiziale a chiedere un eventuale nuovo trasferimento in sede deliberante, ma solo qualora si dovessero registrare significativi segnali di convergenza da parte della maggioranza sulle modifiche richieste.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende la parola auspicando la risoluzione delle conflittualità che si sono avute nell'ambito dell'esame dei disegni di legge e sottolineando, allo stesso tempo, l'esigenza di delimitare con sufficiente chiarezza l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni in favore degli orfani

per crimini domestici, al fine di evitare interventi asistemati ed irragionevoli sull'apparato sanzionatorio vigente.

Il senatore GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*) sottolinea che il disegno di legge n. 2719 si caratterizza per una serie di previsioni asistemate e di dubbia ragionevolezza, che andrebbero adeguatamente esaminate. Dichiarò che in questi giorni si è assistito ad una vera e propria aggressione verbale nei confronti dei senatori dell'opposizione che hanno chiesto il trasferimento alla sede referente dell'esame del disegno di legge medesimo e connessi. Ricorda che tale scelta rappresenta un puntuale esercizio dei diritti e doveri istituzionali di ciascun parlamentare e si muove nel pieno rispetto della Costituzione e del regolamento. Ritene essenziale apportare numerose modifiche al disegno di legge n. 2719, anche al fine di delimitare con sufficiente rigore e chiarezza l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle misure che si vogliono introdurre. Esprime infine l'auspicio che con questo intervento normativo non si voglia surrettiziamente introdurre nell'ordinamento riconoscimenti di rapporti genitoriali attualmente non ammessi.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*), dichiara in premessa la propria soddisfazione per il fatto che il Gruppo parlamentare di Forza Italia non abbia assunto atteggiamenti di pregiudiziale contrarietà sul disegno di legge n. 2719, ed abbia invece incentrato le proprie critiche su profili di merito. Afferma con nettezza che il disegno di legge n. 2719 non intende in alcun modo ampliare il novero dei rapporti genitoriali legalmente riconosciuti. Esso è finalizzato a sanzionare i crimini domestici che recano grave pregiudizio agli orfani, sia nelle ipotesi in cui l'autore del reato sia l'altro genitore, sia nelle ipotesi in cui il reato viene consumato da parte di un soggetto che abbia o abbia avuto un vincolo affettivo solo con la vittima e non anche con il figlio. In tal modo non ritiene che il provvedimento estenda in maniera incongrua ed irragionevole l'ambito di applicazione delle misure ivi contenute, ma al contrario la scelta effettuata dalla Camera appare condivisibile rispetto alle finalità sottese al disegno di legge n. 2719. Viceversa qualora si ritenesse di ampliare ulteriormente il novero delle situazioni giuridiche oggetto di tutela, allora si rischierebbe di perdere di vista l'obiettivo principale che si intende perseguire.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) ritiene non condivisibili le argomentazioni addotte dal senatore Giovanardi, con particolare riferimento al rischio di riaprire la questione sulla cosiddetta *stepchild adoption*, che la legge n. 76 del 2016 ha risolto nel senso di escluderne l'ammissibilità con riferimento alle unioni civili. Ritene assolutamente condivisibile l'impostazione di fondo sottesa al disegno di legge n. 2719, pur riconoscendo che taluni rilievi critici sollevati dai senatori Caliendo e Palma appaiono meritevoli approfondimento. Sostiene la sua ferma ed assoluta convinzione che i disegni di legge nn. 2719 e connessi andrebbero esaminati dalla Commissione in sede deliberante.

Dopo un breve intervento del presidente BUCCARELLA (M5S) su alcuni profili problematici posti dalle disposizioni in materia di gratuito patrocinio di cui all'articolo 1 del disegno di legge n. 2719, prende la parola il senatore LUMIA (PD) per sottolineare l'esigenza di concludere in tempi congrui l'esame dei disegni di legge in oggetto e per dichiarare, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, la piena disponibilità ad approfondire i profili problematici che sono stati sollevati nel corso dell'esame. Ribadisce infine l'auspicio che si possa tornare ad esaminare i disegni di legge in titolo in sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

772^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non astativo con condizione e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice ZANONI (PD) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, occorre valutare la congruità della clausola di invarianza degli oneri in ordine all'emendamento 1.0.1 (testo 3). In ordine all'emendamento 1.0.1000 è giunta una Relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per quanto riguarda poi l'emendamento 2.11 (testo 2), occorre valutare se la soppressione delle parole «purché a titolo gratuito» possa modificare il parere non ostativo espresso sul testo originario. Occorre altresì valutare l'emendamento 3.0.1000 e l'emendamento 5.0.1000, posto che il riferimento al comma 2 del comma medesimo appare incongruo. Occorre infine valutare l'emendamento 5.0.2000, fatta

salva la necessità di correggere il comma 2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Aggiunge, infine, un invito a riconsiderare il parere sugli emendamenti 1.79 e 3.48, stanti le evidenti analogie con la proposta 1.0.1000, oggetto di relazione tecnica negativamente verificata.

Il viceministro MORANDO esprime parere contrario sulla proposta 1.0.1 (testo 3), che ritiene comportare oneri finanziari. Quanto all'emendamento 1.0.1000 ribadisce il giudizio contrario che si evince dalla relazione tecnica già trasmessa. Rispetto alla proposta 2.11 (testo 2) considera l'emendamento non oneroso anche nella sua versione riformulata. Ritiene altresì non onerosi gli emendamenti 3.0.1000, 5.0.1000 e 5.0.2000. Differentemente da quanto valutato in precedenza, gli uffici del Governo sono pervenuti ad una valutazione negativa anche sull'emendamento 4.0.5, per il quale è necessaria una relazione tecnica al fine di dimostrare l'assenza di oneri.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti sull'emendamento 5.14, che appare incidere sui costi di personale. Prende atto dell'orientamento finora favorevole del Governo, ma ritiene necessario acquisire una relazione tecnica che dia conto della corretta quantificazione degli oneri e delle risorse poste a copertura.

Il rappresentante del GOVERNO conviene che la proposta, ponendosi in contrasto con una norma vigente dal 2014, necessiti di una relazione tecnica sulla corretta quantificazione degli oneri e delle risorse poste a copertura.

Il presidente TONINI, stante il mutato orientamento del Governo, considera necessario esprimere un parere contrario finché non sarà pervenuta una relazione tecnica che dia conto della quantificazione degli oneri.

Il viceministro MORANDO, convenendo sulla necessità di rivedere il parere sugli emendamenti 1.79 e 3.48, ritiene necessario esprimere un avviso contrario, dal momento che entrambe le proposte si presentano identiche o analoghe ad una parte dell'emendamento 1.0.1000, espressamente censurata dalla verifica negativa alla relazione tecnica.

La RELATRICE, alla luce del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 3), 1.0.1500 (già 1.0.1000). A revisione del precedente parere, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma Costituzionale,

sugli emendamenti 4.0.5, 5.14, 1.79 e 3.48. Il parere sull'emendamento 5.0.1000 è di nulla osta a condizione che al comma 2 le parole: »comma 2« siano sostituite dalle seguenti: "comma 1". Il parere è di nulla osta sulle restanti proposte emendative, ad eccezione dei subemendamenti alle proposte approvate dalla Commissione di merito, sui quali il parere rimane sospeso.».

La proposta di parere della relatrice, posto ai voti, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

773^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Parere alla 14^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.1, 3.0.1, 12.0.5 e 12.0.6 segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 3.0.1. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO evidenzia come sulla proposta 3.0.1, che comporta una serie di adempimenti già previsti nell'ordinamento, esiste una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il RELATORE, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo sulle proposte emendative al disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La relatrice ZANONI (PD) illustra i subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1500/9, 1.1500/27, 1.1500/39, 1.1500/56, 1.1500/57, 1.1500/58, 1.0.1 (testo 3)/3 (si ricorda che sull'emendamento 1.0.1 (testo 3) è stato reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), 1.0.1500/1, 1.0.1500/4, 1.0.1500/5, 1.0.1500/6, 1.0.1500/7, 1.0.1500/8, 1.0.1500/9 (si ricorda che sull'emendamento 1.0.1500 è stato reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), 2.5/1, 5.14/2 e 5.14/3 (si ricorda che sull'emendamento 5.14 è stato reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.1500/5, 1.1500/35, 5.14/4, 5.0.1000/1 e 5.0.1000/2. Occorre infine valutare le proposte 1.1500/12, 1.1500/59, 1.127/4, 4.0.3 (testo 2)/1, 4.0.3 (testo 2)/4, 4.0.3 (testo 2)/5 e 5.0.2 (testo 3)/1. Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della Relatrice ritenendo che comportino maggiori oneri le proposte 1.1500/9, 1.1500/27, 1.1500/39, 1.1500/56, 1.1500/57, 1.1500/58, 1.0.1 (testo 3)/3, 1.0.1500/1, 1.0.1500/4, 1.0.1500/5, 1.0.1500/6, 1.0.1500/7, 1.0.1500/8, 1.0.1500/9 e 2.5/1, segnalando, tra l'altro, che gli emendamenti 1.0.1500/5 e 1.0.1500/6 risultano anche tecnicamente mal formulati. Concorda, altresì, con la Relatrice sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.1500/5, 1.1500/35, 5.14/4, 5.0.1000/1 e 5.0.1000/2.

In riferimento alla proposta 1.1500/12 non vi sono osservazioni da formulare, mentre sulla proposta 1.1500/59 ritiene necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica che escluda la presenza di oneri finanziari. Sulla proposta 1.127/4, che pare introdurre un principio secondo cui ad una sanzione non è possibile aggiungere ulteriori spese, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà dal momento che l'emendamento appare privo di effettiva portata normativa. Le proposte 4.0.3 (testo 2)/1, 4.0.3 (testo 2)/4, 4.0.3 (testo 2)/5 e 5.0.2 (testo 3)/1 necessitano in-

vece di una relazione tecnica diretta ad escludere la sussistenza di profili di onerosità.

Sull'emendamento 5.14, sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario in assenza di una relazione tecnica che desse conto della quantificazione degli oneri, comunica che questa è pervenuta e risulta positivamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) fa presente che la copertura finanziaria prevista dall'emendamento è limitata ad un solo anno, chiede pertanto quale sia l'esito dell'emendamento qualora gli effetti della norma si protraggano anche per gli anni successivi.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che è lo stesso testo del decreto-legge a specificare che gli effetti sono riferiti esclusivamente all'anno scolastico 2017-2018. Ritiene comunque possibile condizionare il parere non ostativo sull'emendamento all'apposizione di una condizione che specifichi che gli effetti di quest'ultimo sono limitati all'anno scolastico 2017-2018.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ritiene necessario che l'emendamento preveda un meccanismo in grado di garantire una copertura valida anche per gli anni successivi. Ricorda, infatti, che sul tema delle regenze delle istituzioni scolastiche esiste un contenzioso che si trascina ormai da diversi anni legato in particolare all'individuazione della platea dei soggetti interessati. Fa presente, pertanto, che esistono profili di ordine finanziario connessi a tale disciplina legati al sorgere di ulteriori contenziosi con conseguenti maggiori oneri. Ritiene che la relazione tecnica predisposta risulti lacunosa laddove, ad esempio, dà per scontato l'espletamento del concorso, ritenendo in definitiva che il tema debba essere più opportunamente trattato in una sede diversa. A suo parere, pertanto, andrebbe espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale proposta emendativa per i suoi sicuri effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il senatore GUALDANI (*AP-CpE-NCD*), nel sottolineare l'importanza della tematica affrontata dall'emendamento in esame, ritiene fondamentale che il corso-concorso oggetto della proposta 5.14 venga bandito. Condivide, pertanto, la proposta del rappresentante del Governo per l'espressione di un parere non ostativo.

La relatrice ZANONI (*PD*) ritiene che non si possa prescindere da quanto affermato dalla relazione tecnica. Ritiene possibile, comunque, apporre una condizione diretta ad evitare dubbi interpretativi che specifichi che gli effetti della norma vanno limitati all'anno scolastico 2017-2018.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede conferma del fatto che le risorse predisposte a copertura della norma derivino dall'articolo 1 della legge n. 440 del 1997.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento ai subemendamenti alla proposta 5.14, ritiene che comporti maggiori oneri il subemendamento 5.14/2. Quanto alla proposta 5.14/3, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che ne assicuri l'irrelevanza finanziaria.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta all'attenzione della Commissione la proposta di coordinamento Coord.1, che ripropone in altra forma quanto già previsto dagli emendamenti 2.3 (testo 2) e 2.7 (testo 2), approvati dalla Commissione di merito e su cui la Commissione bilancio si era espressa positivamente.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) sottolinea che una proposta di coordinamento, in quanto tale, non deve essere posta all'attenzione della Commissione bilancio poiché in linea di principio dovrebbe contenere soltanto l'aggiustamento di norme già viste dalla Commissione e, pertanto, priva di riflessi finanziari. Ritiene quindi che la Commissione non si debba pronunciare.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*), nel condividere quanto testé affermato dalla senatrice Bulgarelli, sottolinea, altresì, come la proposta di coordinamento appaia addirittura onerosa e, in quanto tale, sarebbe semmai da bocciare da parte della Commissione bilancio con l'espressione di un parere contrario. Fa notare, inoltre, che le proposte di coordinamento vengono solitamente predisposte solo al termine delle votazioni sugli emendamenti mentre, in questo caso, si tratterebbe del coordinamento di due emendamenti non ancora approvati dall'Assemblea.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta di coordinamento fa riferimento a due emendamenti su cui la Commissione bilancio si era espressa favorevolmente. La proposta, pertanto, sembra risultare neutra sotto l'aspetto finanziario.

Il senatore AUGELLO (*FL (Id-PL, PLI)*) sottolinea che, qualora la proposta di coordinamento contenesse modifiche non precedentemente prese in considerazione da parte della Commissione di merito, si tratterebbe di una procedura non corretta che andrebbe, pertanto, segnalata.

Il PRESIDENTE fa presente che il coordinamento trasmesso è sottoscritto dalla Commissione.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) fa ulteriormente notare che, mentre l'emendamento 2.3 (testo 2) non prevede nessuna copertura che invece sarebbe necessaria, l'emendamento 2.7 (testo 2) prevede espressa-

mente l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con ciò andando a sanare quanto non previsto dalla proposta 2.3 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che sulle proposte 2.3 (testo 2) e 2.7 (testo 2), singolarmente considerate, è stato formulato un parere non ostativo in quanto non incidono negativamente sulla disposizione principale.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), ove la Commissione non si esprima in questa sede ritiene tuttavia che quando la proposta di coordinamento sarà sottoposta al voto dell'Assemblea, sarebbe opportuno dare conto delle perplessità sollevate dalla Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, date le perplessità provenienti da più Commissari, giudica opportuno che al momento la Commissione possa non pronunciarsi sulla questione. Fa tuttavia presente che, qualora venisse richiesto dall'Assemblea il parere della Commissione bilancio su tale proposta, ne potranno essere rilevati soltanto gli eventuali profili di copertura.

La RELATRICE, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo e del dibattito svoltosi, propone l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1500/9, 1.1500/27, 1.1500/39, 1.1500/56, 1.1500/57, 1.1500/58, 1.0.1 (testo 3)/3, 1.0.1500/1, 1.0.1500/4, 1.0.1500/5, 1.0.1500/6, 1.0.1500/7, 1.0.1500/8, 1.0.1500/9, 2.5/1, 5.14/2, 5.14/3, 1.1500/5, 1.1500/35, 5.14/4, 5.0.1000/1, 5.0.1000/2, 1.1500/59, 4.0.3 (testo 2)/1, 4.0.3 (testo 2)/4, 4.0.3 (testo 2)/5 e 5.0.2 (testo 3)/1.

Esprime, poi, parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.127/4.

A revisione del precedente parere, sull'emendamento 5.14, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 1-*bis*, dopo le parole: «n. 165,» delle seguenti: «limitatamente all'anno scolastico 2017-2018,».

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

510^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giuseppe Lusignani, accompagnato dalla dottoressa Valeria Patanè.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia creditizia – «Pacchetto bancario» (COM (2016) 850 def., COM (2016) 851 def., COM (2016) 852 def., COM (2016) 853 def., COM (2016) 854 def. e COM (2016) 856 def.): audizione del professor Giuseppe Lusignani

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 5 luglio.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'audizione.

Il professor LUSIGNANI osserva che i risultati del primo trimestre delle banche quotate mostrano alcuni segnali di ripresa: i volumi di cre-

dito, anche se di poco, stanno crescendo, il margine di interesse è più elevato del trimestre precedente e le rettifiche sono diminuite nonostante sia aumentato il grado di copertura dei crediti deteriorati. Sempre in aggregato, l'insieme delle banche quotate mantiene una buona posizione patrimoniale, con livelli di capitale ampiamente sopra i requisiti imposti dall'autorità di vigilanza. Il percorso di rafforzamento patrimoniale, attraverso incrementi di capitale e riduzione dell'attivi ponderati per il rischio, è proseguito anche nel primo trimestre del 2017, dopo essersi temporaneamente interrotto a fine 2016, per effetto delle perdite in bilancio dovute in gran parte alla scelta di alcuni gruppi bancari di aumentare le coperture dei crediti deteriorati in vista di importanti operazioni di cessione da realizzarsi quest'anno, premiata sui mercati con la ripresa delle quotazioni azionarie del settore. In termini di *Tier 1 ratio*, il settore bancario italiano ha compiuto un percorso di rafforzamento analogo a quello delle banche degli altri principali Paesi della zona euro, con un contributo esiguo da parte dello Stato. Prima dell'intervento per la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena e la liquidazione ordinata delle due banche venete, gli aiuti di Stato in Italia hanno avuto costi pubblici per 0,6 miliardi tra il 2008 e il 2016; nello stesso periodo tali costi sono stati pari a 225 miliardi in Germania, a 86 miliardi nel Regno Unito, e a 51 miliardi in Spagna. I 20 miliardi del fondo introdotto con il decreto-legge n. 237 del 2016, equivalgono all'1,2 per cento del prodotto interno lordo al 2016, che è da comparare al 7,2 per cento per la Germania, al 3,7 per cento per il Regno Unito e al 4,6 per cento per la Spagna.

Nonostante gli sforzi fatti per consolidare la base patrimoniale, i *ratio* di capitale delle banche italiane restano bassi nel confronto internazionale. Il *gap*, oltre che per il minor sostegno pubblico, si deve in misura non esigua a differenze nei modelli di *business*, con le banche italiane più orientate all'attività tradizionale di erogazione del credito, e all'esposizione verso molte piccole e medie imprese, poco capitalizzate e quindi più rischiose, oltre che a un utilizzo dei modelli interni per la valutazione del rischio di credito inferiore rispetto a quanto si registra in Francia e Germania. Se invece si guarda al rapporto di leva finanziaria, le banche italiane evidenziano un valore del 5,3 per cento nel primo trimestre del 2017, in linea con il dato medio dell'area euro e superiore a quello di Francia, Germania e Olanda.

Negli anni più recenti è cambiata in modo significativo anche la struttura di finanziamento delle banche italiane. Si sono fortemente ridotti i finanziamenti dall'estero, una circostanza evidente già dai primi anni della crisi finanziaria, mentre è aumentato il ricorso ai fondi della BCE, che hanno in parte sostituito l'emissione di obbligazioni. I titoli di debito emessi dalle banche, soprattutto la componente collocata presso le famiglie, hanno registrato una contrazione significativa, di circa 230 miliardi dal 2012 a oggi, passando dal 21 per cento del totale passivo nel 2008 al 15 per cento a fine 2016. La minore incidenza delle obbligazioni collocate presso la clientela *retail* sul totale passivo rispetto a qualche anno fa è una tendenza che andrà a consolidarsi per effetto dei maggiori

rischi che questo tipo di strumenti ha assunto dopo l'introduzione del meccanismo di *bail-in*.

Le soluzioni di alcune importanti situazioni di crisi, a cui hanno contribuito insieme agli azionisti e ai detentori di obbligazioni subordinate il Fondo di Risoluzione e lo Stato, hanno ridotto in misura significativa i rischi di natura sistemica incorporati nelle valutazioni degli investitori. Sul settore bancario italiano permangono i rischi legati all'elevato livello di crediti deteriorati nei bilanci e alle prospettive di bassa redditività in uno scenario di crescita economica modesta. Perché il settore rimanga stabile e svolga il suo ruolo di sostegno all'economia, sarà pertanto importante mantenere, se non accrescere, il livello di capitalizzazione. Poiché questo avvenga occorrerà, dopo anni di redditività bassa o negativa, che il settore recuperi livelli di redditività compatibili con le attese di rendimento degli investitori di mercato.

Il consolidamento della crescita economica nei prossimi anni potrà favorire il recupero di redditività. Pur in presenza di condizioni monetarie ancora espansive, che mantengono elevate le pressioni sui tassi bancari e sullo *spread* di intermediazione, la maggiore domanda di credito dovrebbe contribuire a una ripresa del margine di interesse a partire dal 2018. Inoltre, con il proseguire della ricomposizione delle attività finanziarie delle famiglie verso prodotti assicurativi e di risparmio gestito e lo sviluppo dei servizi offerti alle imprese, il flusso addizionale delle commissioni dovrebbe consentire una progressiva ripresa dei ricavi complessivi. Dovrebbero poi migliorare le condizioni finanziarie di famiglie e imprese e confermarsi la riduzione del flusso «ordinario» di rettifiche nel valore dei crediti in portafoglio, anche a seguito delle strategie di ricomposizione verso prenditori meno rischiosi adottate negli anni recenti dalle banche. Questo scenario moderatamente favorevole potrebbe non essere tuttavia sufficiente a chiudere il *gap* tra rendimento e costo del capitale bancario, condizione necessaria per la sostenibilità del *business* nel medio termine. Il settore ha pertanto già predisposto, e iniziato a implementare, una serie di strategie, comuni a molti dei piani industriali più recenti: riduzione dello *stock* di crediti deteriorati per via interna o attraverso cessioni, riduzione dei costi operativi, diversificazione dei ricavi attraverso l'offerta di servizi di gestione del risparmio per le famiglie e di altri tipi di servizi alle imprese, e investimenti in *fintech* per cogliere nuove opportunità di *business* o potenziare le proprie capacità di offerta in aree già presidiate. Alcune di queste azioni richiedono verosimilmente tempi lunghi. È il caso della riduzione dei crediti deteriorati, che potrebbe richiedere diversi anni per riportare il rapporto NPL su livelli considerati accettabili dagli investitori e dalla vigilanza, senza che il processo determini una restrizione all'offerta di credito.

In questo percorso complesso di ristrutturazione del settore finalizzato al recupero di redditività e alla riduzione del rischio derivante dalla qualità degli attivi si inserisce il completamento della normativa europea in tema di requisiti di capitale e liquidità e di gestione delle crisi bancarie.

Le revisioni proposte dalla Commissione europea riguardano la direttiva (CRD) e il regolamento (CRR) sui requisiti patrimoniali e di liquidità, alcuni aspetti specifici della direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD) e del regolamento sul meccanismo unico di risoluzione (SRMR). La proposta nasce dall'esigenza di recepire nell'ordinamento comunitario alcuni *standard* internazionali elaborati dal Comitato di Basilea (Basilea III) e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e dalla necessità di apportare modifiche alle norme sulla gestione delle crisi bancarie per ridisegnare la disciplina dei requisiti sulla capacità di assorbimento delle perdite e per garantire una maggiore armonizzazione della gerarchia dei creditori in sede concorsuale. È importante sottolineare che la Commissione non si è limitata a recepire fedelmente gli *standard* tecnici, ma ha inserito alcuni aggiustamenti per tenere conto delle specificità delle banche europee e del loro ruolo nel finanziamento dell'economia reale (e delle piccole e medie imprese in particolare). La proposta contiene infatti importanti elementi di proporzionalità per rendere la normativa meno onerosa per le banche più piccole. Gli emendamenti possono essere classificati in tre gruppi in funzione dell'oggetto della modifica: requisiti di capitale e liquidità, regole sulla risoluzione delle crisi bancarie, misure per aumentare la proporzionalità delle norme vigenti e la capacità di prestito delle banche.

La proposta della Commissione europea ha come obiettivo principale il recepimento di alcuni standard emanati dal Comitato di Basilea nell'ambito del pacchetto definito «Basilea III» e dal Consiglio per la Stabilità Finanziaria. Questo è fondamentale per garantire un «*level playing field*» tra banche operanti in Paesi diversi; l'attuazione tempestiva degli *standard* globali è tanto più importante per le banche con un'operatività internazionale.

In particolare, la Commissione europea propone il recepimento di *standard* che hanno un impatto diretto sui requisiti di capitale con l'introduzione di nuove regole per il calcolo degli attivi ponderati associati al rischio di mercato e al rischio di controparte, con l'imposizione di limiti più stringenti alle norme sulle grandi esposizioni e con l'adozione di nuove regole per la valutazione del rischio di tasso di interesse sulle posizioni del portafoglio bancario.

Queste misure, volte a incrementare la solidità patrimoniale delle banche rispetto ai rischi appena citati, seguono un processo di rafforzamento patrimoniale che, sotto la spinta regolamentare, è stato già ingente: il *Tier 1 ratio* delle banche dell'area euro è aumentato di 630 punti base tra il 2008 e il 2016; +560 punti base per le sole banche italiane, corrispondente a circa 40 miliardi di euro di capitale regolamentare, considerando anche il recente aumento di capitale di Unicredit; la riduzione degli attivi ponderati per il rischio (RWA) è stata rilevante e superiore al 20 per cento.

Sono previste anche norme che integrano la disciplina esistente e introducono nell'ordinamento comunitario tre coefficienti regolamentari (*leverage ratio*, TLAC e NSFR). Per limitare il ricorso eccessivo all'indebi-

tamento e all'espansione degli attivi, la proposta introduce l'obbligo per le banche di detenere capitale *Tier 1* in misura non inferiore al 3 per cento dell'esposizione complessiva non ponderata per i rischi (ovvero l'attivo di bilancio corretto con le poste fuori bilancio e con regole *ad hoc* per il computo dei derivati); tale requisito, previsto dal Comitato di Basilea a partire dal 1° gennaio 2018, troverà applicazione entro due anni dall'entrata in vigore dell'approvazione della modifica proposta. Il coefficiente minimo di leva finanziaria del 3 per cento, pur non essendo stringente né per le banche italiane né per la gran parte delle banche residenti nell'area euro, rappresenta tuttavia un requisito importante, in quanto introduce un limite massimo al totale attivo per unità di capitale, che si affianca ai *ratio* patrimoniali calcolati sugli attivi ponderati per il rischio (RWA), indicatori che in passato non sono stati sufficienti a evitare un'assunzione eccessiva e non sostenibile di rischi da parte delle banche. L'introduzione della leva finanziaria consentirà quindi una valutazione e, di conseguenza, un controllo più efficace e trasparente della solidità patrimoniale di una banca.

Il secondo coefficiente dà attuazione allo *standard* in materia di capacità di assorbimento delle perdite (*Total Loss Absorbency Capacity*, TLAC), proposto dal FSB e che si applicherà alle banche di rilevanza sistemica globale (G-SIBs), impone la detenzione di una quantità sufficiente di passività con elevata capacità di assorbimento delle perdite al fine di garantire che, in caso di risoluzione, la banca sia in grado di assorbire le perdite e ricapitalizzarsi. Il TLAC è un requisito di *Pillar 1* che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 e dovrà essere almeno pari al 16 per cento degli attivi ponderati e al 6 per cento del denominatore del coefficiente di leva finanziaria (dal 2022 i minimi saranno rispettivamente 18 per cento e 6,75 per cento). Impone vincoli rilevanti, ma necessari, per garantire la solidità delle banche «*too big to fail*» aumentandone la capacità di assorbimento delle perdite. In Italia il requisito TLAC si applica solo a Unicredit, che ha già previsto nel piano di impresa presentato al mercato in occasione del recente aumento di capitale l'emissione di titoli subordinati per 8,5 miliardi di euro e 13,4 miliardi di euro della nuova classe di obbligazioni *senior non preferred*.

Il terzo coefficiente che la Commissione introduce con la revisione del CRR è il requisito di finanziamento stabile (NSFR), che ha l'obiettivo di garantire che le banche mantengano un profilo di provvista stabile in relazione alla composizione dell'attivo. Questo requisito promuove una migliore valutazione dei rischi di liquidità, favorisce la stabilità delle fonti di raccolta e limita l'assunzione dei rischi di trasformazione delle scadenze propria dell'operatività bancaria. Durante la prima fase della crisi finanziaria molte banche, pur soddisfacendo i requisiti patrimoniali vigenti, si sono trovate in difficoltà per gli elevati rischi di trasformazione delle scadenze. Ne sono seguite scelte gestionali da parte delle banche, anche su richiesta delle autorità di vigilanza, mirate ad aumentare la posizione di liquidità e a contenere i rischi di trasformazione delle scadenze. Gli impatti legati all'introduzione dell'indicatore NSFR dovrebbero essere

limitati; le banche *significant*, direttamente vigilate dall'SSM, compilano già un rapporto sul NSFR secondo lo *standard* del Comitato di Basilea e hanno inoltre inserito l'indicatore nell'ambito del *Risk Appetite Framework* e del *Recovery Resolution Plan*. Inoltre tali banche hanno già posto in essere processi e procedure con l'obiettivo di controllare il grado di trasformazione e mantenere un livello prossimo o superiore al 100 per cento. Maggiori impatti, invece, si potrebbero avere per le banche LSI (*less significant institutions*) che non utilizzano l'NSFR nei propri processi interni di gestione del rischio di liquidità e che dovranno valutarne gli effetti non solo sui processi operativi di misurazione e monitoraggio, ma anche sul proprio modello di *business*.

Infine, la proposta include modifiche ai requisiti aggiuntivi di capitale che possono essere imposti dall'autorità di vigilanza, cosiddetti *Pillar 2 add-on*. In particolare, i requisiti addizionali sono divisi in due componenti, una il cui rispetto è obbligatorio (*Pillar 2 Requirement*) e, se non soddisfatto, attiva azioni dirette da parte delle autorità di vigilanza; l'altra, denominata *Pillar 2 Guidance*, collegata ai rischi addizionali emersi da esercizi di *stress*, alla cui violazione non conseguono azioni automatiche. Questa norma è già utilizzata nella prassi perché applicata dall'SSM per definire i livelli minimi di capitale delle banche vigilate ai fini del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). A oggi il requisito di *Pillar 2 Guidance* non viene comunicato al mercato, ma alcune banche hanno comunque scelto di renderlo noto. È auspicabile che le modalità di comunicazione al mercato dei requisiti addizionali di capitale richiesti dall'autorità di vigilanza vengano resi uniformi per non alimentare incertezze sugli effettivi livelli di capitale che ciascuna banca è tenuta a rispettare a fini regolamentari.

Le modifiche proposte alle norme sulla gestione delle crisi bancarie (BRRD) hanno l'obiettivo di facilitare il corretto funzionamento del meccanismo del *bail-in* e di uniformare le discipline dei requisiti per l'assorbimento delle perdite (MREL, *minimum requirement for own funds and eligible liabilities* e TLAC) tra i diversi Paesi europei. In particolare, è proposta un'armonizzazione a livello europeo della gerarchia dei creditori di obbligazioni *senior* non garantite creando una nuova *asset class* (*non preferred senior debt*) che sarà *bailed-in* prima delle altre obbligazioni *senior* e dopo gli altri strumenti di capitale. In questo modo le banche di tutti gli Stati membri avranno la stessa gerarchia del passivo, con regole di subordinazione uniformi e maggiore chiarezza negli strumenti computabili nel TLAC, evitando così problemi in caso di risoluzione di banche operative in più Stati membri. Finora i titoli *non preferred* sono stati emessi quasi esclusivamente da banche francesi e, proprio per il loro posizionamento nella scala gerarchica, hanno dei costi intermedi tra i titoli *senior* e quelli subordinati. Questa proposta ha il vantaggio di creare uno strato addizionale di protezione dei depositi non garantiti (sopra i 100.000 euro) e delle obbligazioni *senior*.

Inoltre, la Commissione propone una revisione delle norme sul MREL per allinearle a quelle del TLAC e così evitare che le banche si-

stemiche siano costrette a soddisfare due coefficienti che hanno lo stesso obiettivo ma differenti regole di calcolo. Sono previste sanzioni in caso di violazione della soglia minima MREL e specifici obblighi di *reporting*.

Le norme proposte introducono importanti novità nella disciplina del MREL, ma restano alcuni elementi di incertezza sui tempi di completamento dell'*iter* legislativo europeo e, più in generale, sull'effetto del MREL sulla capacità di assorbimento del mercato dei nuovi strumenti ammissibili e sull'operatività bancaria, in particolare le ricadute sul costo della raccolta in uno scenario che vedrà la scadenza delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine presso la BCE e di un ammontare rilevante di obbligazioni (entro la fine del 2019, secondo i dati Banca d'Italia, giungeranno a scadenza 194 miliardi di obbligazioni, il 6 per cento del passivo delle banche italiane). Per rispettare il requisito MREL, le banche dovranno emettere obbligazioni sia subordinate sia *senior non preferred* sostenendo, per effetto dei maggiori rischi di tali strumenti, costi più elevati di raccolta, con possibili effetti di rialzo anche dei tassi sul credito.

Le passività computabili a fini MREL, a dicembre del 2016, per un campione di 11 tra i maggiori gruppi bancari italiani erano pari in media semplice al 15,3 per cento del totale passivo e fondi propri. Il dato corrispondente per un campione di banche europee, che include anche le banche italiane, era pari al 15 per cento del totale passivo e fondi propri alla fine del 2015. Le regole europee per la gestione delle crisi (BRRD) prevedono che, nel caso in cui una banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, l'intervento pubblico possa essere attivato a condizione che ci sia una ripartizione dei costi tra azionisti e creditori attraverso l'applicazione dello strumento del *bail-in* ad almeno l'8 per cento del totale passivo e fondi propri. Per rispettare tale livello, senza coinvolgere gli attuali obbligazionisti *senior*, per l'aggregato degli 11 maggiori gruppi italiani quotati, occorrerebbe emettere titoli subordinati (anche *senior non preferred*) per circa 12 miliardi di euro (pari al 28 per cento delle attuali consistenze). La quantificazione dell'ulteriore ricorso alle emissioni di passività subordinate, *senior non preferred* e nel caso anche *senior unsecured*, non è al momento possibile in quanto non sono stati ancora comunicati i livelli MREL. La determinazione di livelli particolarmente elevati e la mancanza di un periodo transitorio sufficientemente lungo potrebbe produrre effetti macroeconomici negativi attraverso un incremento significativo dei costi di raccolta, anche per effetto della limitata capacità del mercato di assorbire in un orizzonte temporale breve un ammontare significativo di strumenti computabili nel calcolo del MREL.

La Commissione si è mostrata sensibile a questo tema, inserendo nella proposta l'obbligo per l'EBA di presentare con frequenza biennale un rapporto sull'implementazione del MREL che dovrà specificare l'impatto del requisito su alcuni temi sensibili (costo della raccolta, livello dei prestiti soprattutto a PMI, struttura di bilancio delle banche, migrazione di esposizioni verso il sistema bancario ombra, strategie per conformarsi ai requisiti minimi).

La proposta di direttiva che armonizza la gerarchia dei creditori non garantiti in caso di insolvenza è stata sottoposta a un *iter* di approvazione accelerato. In particolare, nel testo condiviso in sede ECOFIN lo scorso 31 maggio, è richiesto agli Stati Membri di applicare le disposizioni sulla gerarchia dei creditori al più tardi entro 18 mesi dall'entrata in vigore della direttiva. Inoltre, la Commissione UE potrà valutare, entro 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva, se introdurre ulteriori modifiche alla classificazione dei depositi in caso di insolvenza. In questo modo viene lasciata una porta aperta a un'ulteriore modifica del *pecking order*, a mio avviso positiva, che potrebbe portare, in linea con quanto auspicato anche dalla BCE, a una forma di «*depositor preference estesa*» (ovvero un regime preferenziale generalizzato per tutti i depositanti) che garantirebbe una più chiara percezione del rischio in funzione della tipologia di strumento finanziario.

Proporzionalità e aumento della capacità di prestito delle banche

Il principio di proporzionalità, ovvero l'applicazione delle norme in funzione della dimensione e della complessità operativa delle banche, ha una rilevanza centrale nell'ambito della proposta, perché gli emendamenti porteranno benefici sia in termini di impatti positivi sui coefficienti patrimoniali (ponderazioni favorevoli per le esposizioni verso PMI e i finanziamenti di progetti di infrastrutture) sia in termini di riduzione degli oneri connessi agli adempimenti regolamentari (obblighi di *reporting e disclosure* proporzionati alla dimensione della banca, esenzione in materia di differimento e pagamento in strumenti finanziari della componente variabile della remunerazione). Questa parte della proposta tiene conto del fatto che il sistema bancario europeo si caratterizza per la presenza diffusa di banche territoriali di dimensione contenuta, soprattutto in Germania, Italia e Austria.

Tra le misure volte a sostenere la capacità di prestito delle banche sono particolarmente rilevanti la conferma e l'estensione del *supporting factor* per le esposizioni verso le PMI e l'introduzione di un regime transitorio per l'applicazione del principio contabile IFRS. Queste norme dovrebbero salvaguardare le condizioni di finanziamento dell'economia reale coerentemente con la posizione espressa dal Parlamento europeo nella recente Relazione annuale sull'Unione Bancaria.

Lo stesso obiettivo è perseguito dalla proposta sul mantenimento e l'ampliamento del trattamento prudenziale per le esposizioni verso le PMI. Il cosiddetto *SME supporting factor* consente infatti di ottenere sui prestiti alle PMI di importo inferiore a 1.5 milioni di euro un assorbimento di capitale minore rispetto a quello applicato sui prestiti alle imprese di maggiori dimensioni, indipendentemente dal metodo di ponderazione del rischio (IRB o *standard*). Al momento dell'entrata in vigore di questa misura, ovvero nel gennaio 2014, fu stabilito che nel 2016 l'EBA avrebbe dovuto valutarne l'effettivo impatto, riferire alla Commissione che, a sua volta, avrebbe avuto la facoltà di presentare una proposta legislativa a Parlamento e Consiglio UE. L'attuale proposta non solo conferma la riduzione del 23.81 per cento del requisito per le esposizioni

verso le PMI, ma ne propone un'estensione alla quota di finanziamento eccedente 1,5 milioni di euro con una riduzione del *risk weight* pari al 15 per cento. Si tratta di una disposizione che potrebbe portare benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale anche significativi. Stime effettuate da Prometeia sul campione di 12 gruppi bancari italiani che hanno partecipato al *Transparency Exercise* dell'EBA del 2016 quantificano in un intervallo compreso tra 23 e 34 punti base la riduzione del CET1 *ratio*, equivalente a un impatto in termini di possibile maggiore crescita del credito compresa tra il 3,6 per cento e il 5,6 per cento dai livelli di fine 2016.

Sul tema IFRS9, il punto cruciale è il cambiamento introdotto dal nuovo principio contabile (che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2018) nella misurazione delle perdite su crediti, ovvero il passaggio da un modello retrospettivo a un modello probabilistico. Si tratta di un'importante innovazione che avvicina le logiche della contabilità a quelle del *risk management* e che, a parità di condizioni, comporterà un aumento delle rettifiche su crediti (con conseguenti effetti negativi sui coefficienti patrimoniali). Tali effetti sono legati soprattutto all'aumento degli accantonamenti su crediti non deteriorati, per la necessità di riclassificare i crediti in *bonis* in due categorie, in base al profilo di rischio. Con riferimento a 6 gruppi bancari italiani che utilizzano i modelli interni per il calcolo degli attivi ponderati per il rischio, e per i quali è disponibile un dettaglio informativo che consente di pervenire ad una stima, Prometeia quantifica un incremento del 60 per cento nel livello delle rettifiche collettive sui crediti non deteriorati, con una riduzione del CET1 *ratio* di circa 30 punti base. In termini di credito potenziale si tratta di una riduzione intorno al 3 per cento dei prestiti a clientela di fine 2016. Va tuttavia segnalato che l'introduzione di un modello probabilistico nel calcolo delle rettifiche, che considera la perdita che si prevede di subire lungo l'intera vita dell'esposizione, crea un collegamento tra il livello degli accantonamenti in bilancio e l'evoluzione dello scenario macroeconomico. Il consolidarsi delle attese di miglioramento dello scenario macroeconomico potranno ridurre i futuri impatti negativi attualmente stimati per l'adozione del nuovo principio contabile.

L'obiettivo della proposta della Commissione è di mitigare gli effetti negativi sul CET1 *ratio* (e sulla capacità di prestito delle banche) derivanti da accantonamenti sulle perdite attese sui crediti non deteriorati lungo tutta la vita residua delle attività. È quindi proposta l'introduzione graduale degli accantonamenti per il rischio di credito richiesti sullo *stage 1* (posizioni in *bonis*) e sullo *stage 2* (posizioni in *bonis* che hanno subito un significativo deterioramento del merito creditizio) consentendo alle banche di aggiungere un elemento positivo al capitale regolamentare a partire dal 2018 e nei quattro esercizi successivi che sarà moltiplicato ogni anno per fattori di importo progressivamente decrescente (prevedendo nel 2018 una sterilizzazione completa, ovvero un fattore pari a 1).

Considerata l'urgenza della disposizione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno sottoposto la disciplina prudenziale del principio a un iter

separato e accelerato (*fast-track*), inserendola in una proposta di regolamento *ad hoc*. Questa norma, scaturita dall'ECOFIN del 16 giugno scorso, riprende il tema dell'introduzione graduale ma la modifica in alcuni aspetti: conferma il periodo transitorio di cinque anni a partire dal 1 gennaio 2018 ma, tenendo conto dei rilievi espressi dal Comitato di Basilea e dall'EBA, ha portato il fattore di ponderazione nel primo anno a 0,95 (annullando quindi l'iniziale proposta di sterilizzazione completa dell'impatto); chiarisce che il periodo transitorio sarà anche «dinamico» perché, oltre ad attenuare l'impatto del «gradino iniziale» (differenza tra rettifiche calcolate con IFRS9 e quelle calcolate con IAS39 al 1° gennaio 2018), si dà la facoltà di smorzare anche eventuali ulteriori impatti collegati a un peggioramento macroeconomico.

Le banche che vorranno beneficiare del *phase-in* dovranno darne *disclosure* in bilancio. Su questo aspetto, condividendo la proposta fatta anche da altri relatori in questa sede, sarebbe opportuno rendere uniforme l'applicazione del *phase-in* a tutte le banche europee, introducendone l'obbligatorietà per assicurare la comparabilità degli enti creditizi soprattutto all'interno dell'Unione bancaria.

Gli emendamenti proposti dalla Commissione puntano a perfezionare e completare il quadro normativo delle banche. Essi contribuiscono a ridurre l'incertezza sull'evoluzione della regolamentazione di vigilanza chiarendo, almeno in linea generale, le modalità di recepimento di standard tecnici già approvati a livello globale. La valutazione sul pacchetto bancario è quindi complessivamente positiva, anche se rimangono particolarmente importanti i tempi di applicazione delle varie modifiche proposte, che si inseriscono in una fase delicata in cui si vedono i primi segnali di ripresa della redditività del settore bancario. I tempi per la conclusione dell'*iter* legislativo sono infatti ristretti e, in alcuni casi, un ritardo nell'approvazione potrebbe neutralizzarne i benefici (in tal senso è da valutare positivamente il *carving out* delle misure transitorie sull'IFRS9). Inoltre dopo l'entrata in vigore o il recepimento sarà necessaria un'intensa produzione di atti delegati e *standard* applicativi, per cui la quantità di regole che le funzioni *compliance* delle banche dovranno monitorare è destinata ad aumentare e assumerà prevalentemente la forma di linee guida/orientamenti/opinioni delle autorità di vigilanza, ovvero di dettagli tecnici per implementare in modo uniforme le nuove regole.

Il presidente Mauro Maria MARINO chiede una valutazione sul ricorso allo strumento *bad bank* europea.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) pone un quesito in relazione alle stime compiute sullo SME *supporting factor*, con particolare riferimento all'eventuale sussistenza di analogie di altri sistemi economici europei con quello italiano.

Il professor LUSIGNANI dà conto dei risultati delle stime compiute circa le possibilità di crescita dell'erogazione di credito in relazione allo

SME supporting factor. Rileva inoltre che i modelli adoperati nella realizzazione di stime sono sensibili alle caratteristiche dello scenario macroeconomico, con la conseguente possibilità di effetti di maggiore impatto in presenza di una crescita rilevante.

Prosegue ricordando che il sistema bancario europeo risente del livello di sofferenze sui crediti, mentre un ulteriore fattore di debolezza è costituito dall'acquisizione di titoli ad alto rischio non quotati. In tale contesto è importante un recupero di redditività e quindi di capacità di miglioramento dei requisiti di capitale, da conseguire nell'ambito di uno schema di livello europeo. Risulta opportuno il ricorso a società specializzate nella gestione delle sofferenze e nel recupero dei crediti in tempi possibilmente adeguati; tale modello può avere sviluppi positivi qualora i costi siano adeguati all'esigenza del sistema bancario.

Il presidente Mauro Maria MARINO conclude l'odierna audizione. Comunica quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

376^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale dichiara di aver recepito le considerazioni emerse nel dibattito con riferimento tanto all'articolo 12 sul costo *standard*, quanto all'articolo 11 sui progetti di contrasto alla dispersione scolastica.

Il senatore TOCCI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che lo schema di parere rappresenti un'ottima soluzione. Afferma del resto che è in atto una fase di ripensamento sui criteri di calcolo del costo *standard* per il 2018, mentre per gli anni pregressi è stata necessaria una sanatoria a fronte delle censure della Corte costituzionale. Ricorda infatti che, nella sentenza n. 104 del 2017, la Corte ha stabilito l'illegittimità costituzionale di alcune norme del decreto legislativo n. 49 del

2012 in quanto esso rinviava ad una fonte secondaria la disciplina di materie che avrebbero dovuto essere regolate con norme di rango primario.

Ritiene pertanto positive alcune innovazioni proposte nello schema di parere a partire dall'inclusione degli studenti fuori corso non oltre il primo anno nel calcolo del costo *standard*, sottolineando come spesso detto fenomeno sia dovuto più che altro a carenze di orientamento. Evidenzia del resto che il numero dei fuori corso è più alto nel Meridione.

Si pronuncia in senso favorevole anche sul tema della numerosità *standard*, giudicando matematicamente errato abbassare il costo *standard* quando il numero di studenti nei vari corsi risulta inferiore al numero *standard* di riferimento. Precisa infatti che, dal punto di vista matematico, la funzione del costo *standard* in rapporto al numero di studenti non è continua ma discreta. Ciò che dunque propone lo schema di parere risulta a suo avviso un miglioramento sul piano del rigore matematico. Resta fermo comunque che quando il numero di studenti aumenta si riconoscono costi in più.

Segnala peraltro l'ulteriore anomalia dovuta ai vincoli del *turn over*, che impediscono l'incremento del numero dei docenti nonostante ciò sia previsto dalle norme sull'accreditamento. Ciò è dovuto a suo giudizio alla sovrapposizione continua di regole senza una chiara regia sul funzionamento del sistema. Afferma del resto che in caso di aumento del numero di studenti dovrebbe parallelamente essere incrementato il numero di docenti, derogando ai limiti del *turn over*, come accade per la scuola.

Ribadisce poi che il costo *standard* rappresenta una riforma importante che ha effetti su tutti gli altri strumenti regolativi. Manifesta inoltre criticità sulla proliferazione del numero chiuso, soprattutto al Nord, che rappresenta un fenomeno negativo considerato che l'Italia ha una media di laureati pari alla metà della soglia europea. Occorre dunque incoraggiare l'aumento degli studenti, garantendo un sufficiente numero di docenti, senza aggravii per la spesa pubblica, atteso che ciò si può realizzare utilizzando le risorse disponibili degli atenei. Dopo aver ricordato che il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) è stabilito *a priori*, rimarca la necessità di superare regole imposte dal Dicastero dell'economia che impediscono alle università di assumere anche qualora esse hanno le disponibilità economiche necessarie.

Ritiene altresì che l'innovazione rappresentata dal costo *standard* sia tale da consentire la definizione di un parametro nuovo: il fabbisogno di finanziamento dell'università, che non sarebbe potuto emergere attraverso il criterio della spesa storica. Qualora detto fabbisogno sia superiore al finanziamento effettivo, al netto della quota premiale, esso rappresenta comunque un parametro utile per il confronto delle risorse nel tempo, assicurando così trasparenza nel dibattito pubblico.

Fa presente infine che alcune indicazioni contenute nello schema di parere sono state già tradotte in proposte emendative presso la sede di merito, che si augura vengano approvate. Conclude rimarcando nuovamente il passo avanti compiuto attraverso la pronuncia della Commissione, che

conferma il lavoro finora svolto e apporta le dovute correzioni al modello finora vigente.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) giudica valide le condizioni contenute nello schema di parere, che scaturiscono da un dibattito sugli aspetti critici del provvedimento. Ritiene tuttavia che tali argomenti avrebbero dovuto trovare spazio in una discussione di merito, che non si è svolta essendo la Commissione coinvolta solo in sede consultiva. Stigmatizza dunque tale situazione che rappresenta a suo avviso un *vulnus* su un tema centrale quale la politica di finanziamento dell'università.

Nel richiamare la documentazione messa a disposizione per le vie brevi dal Governo, si dichiara assai deluso dalla posizione del Ministero rispetto ai contenuti del dibattito, ritenendo insostenibile l'affermazione per cui l'inclusione degli studenti fuori corso non è praticabile in quanto non compresa nella legge n. 240 del 2010.

In una breve interruzione, il senatore TOCCI (*PD*) fa presente che nello schema di parere si offre una precisa risposta a tale affermazione.

Riprendendo il suo intervento, il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) prende atto con favore di tale precisazione nello schema di parere, lamentando tuttavia la mancata occasione di intervenire con un provvedimento normativo mirato, che avrebbe consentito un confronto politico più ampio. Pur riconoscendo la bontà delle premesse e delle condizioni, ritiene che esse avrebbero dovuto essere più efficaci e dichiara quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE auspica a sua volta che le condizioni e le osservazioni siano adeguatamente sostenute nella sede di merito attraverso la fase emendativa, onde rendere più consistente il contributo della Commissione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice Elena FERRARA (PD) illustra uno schema di parere favorevole, giudicando positive le modifiche apportate in seconda lettura per quanto concerne gli aspetti di competenza, soprattutto con riferimento al maggiore coinvolgimento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

(2813) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; d) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m) Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il senatore CONTE (AP-CpE-NCD), osservando che il provvedimento in titolo prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di 11 Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritti dall'Italia con sette diversi Paesi in un arco di tempo che va dal 2005 al 2016: Camerun, Corea (2 Accordi), Costa Rica, Repubblica gabonese, Repubblica kirghisa, Laos, Montenegro, Repubblica dominicana, Singapore, Sri Lanka.

Dopo aver dato conto in dettaglio dei singoli Accordi, propone di esprimere un parere favorevole, che illustra brevemente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che l'articolo 11 consente di attivare interventi rivolti a reti di scuole, in convenzione con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per l'infanzia, operanti nel territorio interessato, finalizzati a contrastare il fallimento formativo precoce, la povertà educativa, nonché a prevenire situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità;

considerato che l'articolo 12 ridefinisce il criterio del costo *standard* per studente in corso, per dare esecuzione a quanto richiesto nella sentenza n. 104 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 e di una parte dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto non è stata adeguatamente esercitata la delega conferita al Governo dall'articolo 5, commi 1, lettera *b*), e 4, lettera *f*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tale legge delega attribuiva ad un decreto legislativo il compito di individuare gli indici da utilizzare per il calcolo del costo *standard* di formazione per studente in corso e la percentuale del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) da distribuire tra le università in base al costo *standard*;

ritenuto che il costo *standard* rappresenta una innovativa scelta di merito con cui si supera il criterio della spesa storica, attraverso il quale per lungo tempo erano stati di fatto cristallizzati i trasferimenti agli atenei; rileva alcune criticità, di seguito evidenziate.

Riguardo all'articolo 11, si reputa prioritario ribadire che spetta agli insegnanti e agli educatori fungere da stimolo per consentire ai ragazzi di fuoriuscire dagli ambienti caratterizzati da povertà educativa, esclusione sociale e criminalità. Pur apprezzando dunque gli interventi aggiuntivi previsti dalla norma, andrebbe comunque potenziato il personale specializzato anzitutto dentro la scuola, in quanto tale funzione educativa non può essere demandata all'esterno.

In merito all'articolo 12, non si può non tener conto delle obiezioni del Giudice costituzionale sulle modalità con cui è stata esercitata la delega di cui alla legge n. 240 del 2010, tanto più che nella citata sentenza n. 104 è espressamente citato il parere reso nella scorsa legislatura dalla 7^a Commissione del Senato sull'atto governativo (atto n. 437) poi sfociato nel decreto legislativo n. 49 del 2012. In quella occasione, la 7^a Commis-

sione aveva infatti excepto che lo schema di decreto legislativo, con riferimento all'articolo 8, non dava «piena attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 5, comma 4, lettera *f*), della legge n. 240, circa l'individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* unitario di formazione per studente, atteso che la definizione dei predetti indici è rimessa (...) ad un successivo decreto ministeriale». Si proponeva pertanto come condizione l'esplicita individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard*, poi in effetti recepiti nel testo approvato dal Governo in via definitiva. Si pone dunque il tema dello strumento normativo più corretto per la disciplina della materia, che deve essere individuato in una fonte di rango primario, come stabilito dalla Corte costituzionale.

La previsione per cui nel calcolo del costo *standard* si prendono come riferimento solo gli studenti in corso appare un parametro troppo restrittivo, che potrebbe penalizzare proprio gli atenei meridionali, in quanto il numero dei fuori corso è più accentuato al Sud. Ciò è peraltro in contrasto con la mozione 1-01312 approvata presso la Camera dei deputati in questa legislatura. Non si comprende infatti la ragione per cui gli studenti fuori corso non debbano essere inclusi dato che essi rappresentano comunque un costo per gli atenei, e sono peraltro riconosciuti nell'ambito delle norme sul diritto allo studio e sulla contribuzione studentesca. L'obiezione per cui la mancata considerazione deriva dalla formulazione della legge n. 240 del 2010 non è peraltro sostenibile, trattandosi in questa sede di una nuova disciplina della materia con norma di rango primario, successiva nel tempo, e non di esercizio di delega legislativa. Si potrebbe comunque limitare il calcolo dei fuori corso a coloro che sono iscritti non oltre il primo anno fuori corso, in linea con la normativa vigente. Si segnala inoltre che la formulazione della norma rischia di produrre come effetto indiretto la tendenza ad abbassare il livello di valutazione degli studenti per ridurre il numero di fuori corso.

Si manifestano inoltre perplessità su ulteriori parametri di calcolo, ad esempio per quanto attiene ai coefficienti di numerosità riferiti al numero di studenti per corso e al riparto delle cattedre, che finirebbero per svantaggiare ancora una volta le università del Sud. In particolare, il combinato disposto di tali parametri con le norme sull'accREDITAMENTO determina distorsioni nell'attribuzione della docenza per quanto attiene ai corsi con un numero di iscritti inferiore alla numerosità *standard* di riferimento. In questo caso, infatti, non è corretto calcolare il costo *standard* in funzione del numero di studenti poiché l'onere economico della docenza richiesta per l'accREDITAMENTO del corso resta costante anche se i partecipanti ai corsi sono in numero inferiore alla numerosità *standard* di riferimento. Detto meccanismo andrebbe dunque ripensato, utilizzando il moltiplicatore correlato al numero di studenti solo nei casi di classi di corsi con un numero di iscritti superiore alla soglia *standard* di riferimento fissando comunque delle soglie minime di studenti, anche più basse rispetto a quelle attualmente previste dall'articolo 12, comma 2, lettera *a*), in cui si può applicare il moltiplicatore. Ciò potrebbe peraltro influire positiva-

mente sull'accessibilità degli atenei, tenuto conto che in alcune zone risulta assai difficile saturare la numerosità *standard*.

A ciò si aggiunge che le norme sul costo *standard*, unite a quelle sull'accreditamento iniziale dei corsi di studio, consentono di determinare la dotazione della docenza in base al numero di studenti, cioè in base alla domanda, prescindendo dall'andamento delle iscrizioni ai corsi. Del resto, nelle politiche scolastiche, l'aumento del numero di studenti è sempre sostenuto da un proporzionale incremento dei docenti. Se nelle università si segue il criterio opposto, cioè di organici che prescindono dalla domanda, si scoraggiano le iscrizioni, come già risulta evidente nella proliferazione del numero chiuso. Considerata positivamente l'innovazione rappresentata dal costo *standard*, dovrebbero essere dunque ripensate le norme sui limiti al *turn over* dei docenti, che provocano distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei e non contribuiscono al miglioramento della qualità del sistema. In tale direzione, potrebbe essere pertanto essere abrogato il vincolo di dover ripartire i punti organico a livello nazionale.

Quanto agli importi di natura perequativa, si condivide il principio per cui nel finanziamento statale debbano essere previste significative forme di riequilibrio degli svantaggi territoriali. Si rileva tuttavia che essi sono riferiti a condizioni esterne al sistema universitario, di difficile individuazione, mentre sarebbe stato preferibile correlarli a parametri interni al sistema, per realizzare un migliore riequilibrio socio-economico.

Si ritiene peraltro che il costo *standard* per studente costituisca un criterio oggettivo per determinare il fabbisogno di un ateneo, a differenza di quanto accadeva prima con il criterio della spesa storica. La somma di tutti i fabbisogni consente quindi di stimare il fabbisogno dell'intero sistema universitario, che dovrebbe peraltro essere individuato con un atto formale. Data questa premessa, dovrebbe essere allineato il finanziamento al suddetto fabbisogno, onde rendere confrontabili nel tempo le risorse corrisposte a ciascun ateneo.

Si segnala poi che l'esigenza di intervenire tempestivamente per dar seguito alla pronuncia della Corte costituzionale riguarda soprattutto le assegnazioni per gli anni 2014-2016, nonché per l'anno 2017, in corso.

Si ravvisano peraltro ulteriori esigenze che potrebbero riguardare le regioni del Mezzogiorno, tra cui il potenziamento delle aggregazioni di ricerca denominate Cluster tecnologici nazionali (CTN), quali strumenti facilitatori per l'attuazione e l'impiego degli interventi sul territorio, nonché misure urgenti per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nelle aree colpite da eventi sismici.

Sulla base di queste premesse la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

- 1) si reputa necessario includere nel calcolo del costo *standard* anche gli studenti fuori corso, in analogia con quanto prevedono le norme sul diritto allo studio, limitandosi a coloro i quali sono iscritti non oltre il primo anno fuori corso;

2) si ritiene opportuno un ripensamento del tema degli «effetti soglia» verso l'alto e verso il basso che derivano dallo stabilire numerosità *standard* degli studenti, in quanto è preferibile utilizzare il moltiplicatore correlato al numero di studenti solo nei casi di classi di corsi con un numero di iscritti superiore alla soglia *standard* di riferimento e inferiore a soglie minime ben calibrate per tenere conto della domanda di formazione;

3) si sollecita il superamento della disciplina dei punti organico anche al fine di rendere pienamente coerente il meccanismo del costo *standard* che altrimenti rischia di creare distorsioni nelle politiche di reclutamento e di offerta didattica dei singoli atenei, attraverso l'abrogazione del vincolo di dover ripartire i punti organico a livello nazionale;

4) si giudica preferibile introdurre importi perequativi correlati anche a indici interni al sistema universitario, oltre a quelli previsti dall'articolo 12. Ai fini del riequilibrio socio-economico, potrebbe infatti essere più corretto compensare maggiormente sul costo *standard* le aree più svantaggiate, onde corrispondere un finanziamento più elevato in favore degli atenei dove le tasse universitarie sono solitamente più basse;

5) si reputa opportuno attribuire un carattere di sistema al costo *standard*, correlando ad esso l'intera attribuzione del FFO, al netto della quota premiale, atteso che esso permette di stimare il fabbisogno reale del sistema universitario, scongiurando ulteriori distorsioni, proprio a danno degli atenei meridionali;

6) pur comprendendo la necessità di consolidare l'assegnazione del FFO degli anni 2014-2016 e di consentire l'immediata ripartizione di quello del 2017, utilizzando i criteri e gli indici di costo già applicati negli anni scorsi, si auspica il sostegno del Governo in merito all'avvio di una discussione di merito, anche in vista del decreto ministeriale sui criteri e gli indici di costo che troveranno applicazione a regime dal 2018;

nonchè con le seguenti osservazioni:

a) in relazione all'articolo 11, si reputa necessario ribadire che, nell'ambito delle attività di rete, devono essere sostenuti i gruppi di ragazzi in relazione al loro contesto educativo quotidiano, in quanto il ruolo principale nel contrasto dei fenomeni di dispersione scolastica e disagio sociale spetta anzitutto alla scuola;

b) si suggerisce l'introduzione di disposizioni volte a chiarire la governance e l'organizzazione dei *Cluster* tecnologici nazionali (CTN), intesi quali strutture di supporto e di efficientamento per il coordinamento delle politiche di ricerca industriale a livello nazionale e locale, nonché quali strumenti di raccordo tra le misure promosse a livello centrale e regionale. Ciò permetterà l'attuazione celere degli interventi previsti nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, nell'ambito del quale sono state finalizzate risorse specifiche per le regioni meridionali;

c) si invita a valutare l'opportunità di consentire, anche per il prossimo anno scolastico 2017-2018, il potenziamento dell'organico del personale docente ed ATA in favore delle istituzioni scolastiche colpite

dai recenti eventi sismici e per soddisfare le esigenze dello stesso personale scolastico interessato dai medesimi eventi, tenuto conto che, in alcuni casi, gli interventi di ricostruzione potrebbero non terminare in tempo per l'avvio del predetto anno scolastico.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che sono oggetto di pronuncia solo le parti modificate dalla Camera dei deputati, trattandosi di esame in terza lettura;

considerato che l'articolo 4 prevede criteri di priorità per la destinazione, da parte delle Regioni, di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, tra cui:

- il restauro conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- attività culturali legate alla tutela ambientale e alla valorizzazione dell'area protetta;
- attività sportive compatibili;
- sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;

osservato che l'articolo 9 reca disposizioni sul regolamento e sul piano del parco, stabilendo tra l'altro che, per mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato si deve tener conto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali (lettera *e-ter*));

tenuto conto che l'articolo 10, introducendo un nuovo articolo 13-*bis* alla legge n. 394 del 1991, reca una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori;

rilevato con favore che l'articolo 24 include anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'ambito del Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell'ambiente, disciplinandone funzioni e composizione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2813**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che esso prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di 11 Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritti dall'Italia con sette diversi Paesi in un arco di tempo che va dal 2005 al 2016: Camerun, Corea (2 accordi), Costa Rica, Repubblica gabonese, Repubblica kirghisa, Laos, Montenegro, Repubblica dominicana, Singapore, Sri Lanka;

considerato che detti Accordi impattano sugli ambiti di interesse, favorendo la collaborazione tra l'Italia e le Parti contraenti nei campi dell'istruzione, della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 348

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

325^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Piccinelli è entrato a far parte della Commissione. Dà quindi il benvenuto al nuovo componente, formulando i migliori auguri di buon lavoro.

Si unisce unanime la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE, d'intesa con il presidente della Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali, senatore Marinello, informa che, in relazione alle audizioni informali svolte ieri dinanzi agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, delle Commissioni 8^a e 13^a, sull'affare assegnato n. 1015, è stata depositata documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Vice ministro dell'interno sulle proposte di attivazione del servizio di *safety check***

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente il vice ministro Bubbico per la sua presenza e gli cede quindi la parola.

Il vice ministro BUBBICO ringrazia a sua volta la Commissione per l'invito. Con riferimento al tema delle comunicazioni in titolo, riguardante le proposte di attivazione del servizio di *safety check* contenute nel disegno di legge n. 2553 all'esame della Commissione, dichiara preliminarmente che il Ministero dell'interno valuta positivamente le finalità del provvedimento e ne condivide l'impostazione.

Il disegno di legge infatti raccoglie e mette a sistema opportunamente esperienze già avviate autonomamente da alcuni operatori di servizi operanti su *internet* o di servizi di telefonia. Vi sono tuttavia alcuni aspetti della proposta sui quali ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Commissione per un'adeguata valutazione.

In particolare sottolinea l'esigenza che il meccanismo di comunicazione sia solo monodirezionale e che la responsabilità dell'invio dei messaggi di allerta tramite SMS sia accentrata presso un'unica autorità competente, per evitare il rischio di una proliferazione eccessiva di messaggi istituzionali da parte di più soggetti pubblici centrali o locali, che finirebbe per confondere i cittadini e vanificare l'efficacia stessa dell'allarme preventivo.

In tal senso, il Ministero ritiene auspicabile che tale responsabilità sia attribuita al prefetto, tenendo conto che, a livello provinciale, questi ricomprende sia il ruolo di autorità di pubblica sicurezza che quello di autorità di protezione civile. Sarebbe pertanto il prefetto a decidere i contenuti e le circostanze nelle quali trasmettere i messaggi di allerta.

Appare inoltre opportuno non limitare i contenuti dei messaggi solo agli avvisi riguardanti calamità naturali o emergenze di ordine pubblico, ma ricomprendere anche tutti gli eventi ritenuti comunque rilevanti, in particolare le calamità di natura antropica (ossia legate alle attività umane), come i disastri presso impianti industriali.

Conferma pertanto la valutazione favorevole del suo Dicastero sull'iniziativa, che si pone in linea con gli obiettivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica del Governo. Infine, lascia agli atti della Commissione una memoria, disponibile per la pubblicazione, che approfondisce nei dettagli le questioni testé esaminate.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) ringrazia il Vice ministro per l'attenzione mostrata al disegno di legge. Riguardo alla proposta di concentrare nel prefetto la responsabilità per le decisioni sull'invio dei messaggi di allerta, ritiene preferibile che siano le autorità centrali competenti, ossia il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile, ad assumere la decisione e a provvedere direttamente all'invio dei messaggi, eventualmente su segnalazione degli stessi prefetti. Tale meccanismo garantirebbe infatti una gestione centralizzata e non delocalizzata del sistema, essenziale anche per controllare i futuri sviluppi tecnologici.

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore per il disegno di legge n. 2553, ringrazia a sua volta il Vice ministro per la valutazione favorevole espressa sul provvedimento. Ricorda che la Commissione ha ascoltato, nella seduta dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 5 luglio, anche i rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, che stanno da tempo lavorando ad un progetto analogo riguardante il sistema di allerta sui maremoti. Anche in quell'occasione è stata segnalata l'opportunità di estendere il sistema di allerta non solo alle calamità di origine naturale ma anche a quelle di origine antropica.

Chiede quindi quale sarebbe esattamente il ruolo del prefetto nel modello operativo testé indicato dal Rappresentante del Governo. Evidenzia poi l'esigenza di una interlocuzione costante con gli operatori telefonici o di *internet* per definire gli aspetti tecnologici di implementazione del sistema.

Infine, chiede se, in prospettiva, il sistema di allerta tramite messaggi SMS potrebbe essere ipotizzabile anche per avvisare cittadini italiani che si trovino all'estero e se l'attuale tecnologia consenta tali messaggi, che dovrebbero comunque in quel caso essere gestiti direttamente dal Ministero dell'interno.

Il vice ministro BUBBICO, in risposta agli interventi dei senatori, ricorda che nel disegno di legge si demanda espressamente la definizione degli aspetti tecnici ed operativi di implementazione del sistema dei messaggi di allerta ad una serie di decreti attuativi. In quella sede potranno quindi essere studiati e risolti i problemi di ordine tecnologico sulla trasmissione dei messaggi, come pure quelli legati all'individuazione degli ambiti territoriali. Allo stesso modo, dovrebbero essere gestiti lo sviluppo tecnologico e le future evoluzioni del sistema.

È chiaro che in una prima fase vi sarà necessariamente bisogno di una certa sperimentazione anche con gli operatori. Si tratta comunque di uno strumento molto importante, perché non ha limitazioni tecnologiche

e attraverso gli SMS telefonici è in grado di raggiungere potenzialmente tutte le tipologie di utenti, non solo quelli che hanno maggiore dimestichezza con i dispositivi tecnologici più avanzati. Allo stesso modo, il sistema può stimolare una partecipazione più consapevole dei cittadini, nell'ottica di creare una «cittadinanza digitale» che sia attiva e non più soltanto passiva.

Il PRESIDENTE ringrazia infine il vice ministro Bubbico per la sua disponibilità e la sua ampia relazione e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(2553) LUCIDI ed altri. – Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di safety check

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il PRESIDENTE fa presente che, come concordato nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con le comunicazioni del vice ministro Bubbico testé svolte può essere considerata conclusa la fase istruttoria legata all'esame del provvedimento in titolo.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per martedì 25 luglio 2017, alle ore 15.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2823) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore ha illustrato il disegno di legge in esame. Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la parola al relatore invitandolo a formulare una proposta di parere.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) propone di rendere un parere favorevole, sottolineando ancora una volta la rilevanza dell'accordo contenuto nel disegno di legge in titolo.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. Pur valutando positivamente il tentativo di favorire lo spostamento del trasporto merci dalla gomma alla rotaia, osserva che l'esperimento fatto in questi anni a tal fine con gli incentivi dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) è sostanzialmente fallito, per vari motivi.

Anzitutto in questi anni non si è mai avuto un volume di merci sufficiente a garantire un utilizzo efficiente della tratta. In secondo luogo, il trasbordo delle merci sui carri ferroviari avviene esclusivamente con il sistema Modalohr, che è più complesso da gestire in quanto richiede pianali di carico più bassi e, oltre ai *container* delle merci, prevede il caricamento sui vagoni ferroviari anche della motrice con l'autista, aumentando così il peso trasportato rispetto alla modalità normale.

Inoltre, poiché il tragitto è estremamente breve, una volta arrivati dall'altra parte del confine il conducente spesso è tenuto ad effettuare una sosta per la pausa, così allungando anziché riducendo i tempi di spedizione dei carichi.

Complessivamente ritiene che si tratti di un sistema non efficiente e che i 10 milioni di euro di incentivi previsti per la sua attuazione dovrebbero essere destinati piuttosto ai sistemi di trasporto merci per ferrovia di tipo tradizionale. Questo consentirebbe una gestione più efficiente e un adeguato sfruttamento del Centro intermodale merci di Torino-Orbassano, che in questi anni, pur essendo una struttura logistica di prim'ordine, è rimasto largamente sottoutilizzato.

A ciò si aggiungono problemi di sicurezza legati al transito dei treni dell'AFA attraverso il Tunnel del Frejus. Durante i lavori di rifacimento della galleria realizzati negli anni passati per adeguarne la capacità ai treni con la sagoma PC80, mentre dal lato italiano si è proceduto in maniera corretta, dal lato francese le opere non sono state realizzate nel modo dovuto. Il risultato è che nella parte francese del tunnel non è possibile il transito dei treni dell'AFA a doppio senso, ma solo a senso unico alternato.

Sarebbe quindi indispensabile che il Governo e la maggioranza ripensassero all'utilità effettiva dell'Autostrada Ferroviaria Alpina e concentrassero piuttosto gli incentivi sul trasporto ferroviario merci tradizionale, chiedendo nel contempo alle autorità francesi di adeguare nel modo corretto il tratto della galleria del Frejus che insiste sul loro territorio.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) osserva che il basso volume di merci transitato in questi anni attraverso l'AFA è dovuto anche al fatto che finora la galleria del Frejus non era in grado di accogliere i treni con la sagoma PC80.

Preannuncia quindi la sua astensione in sede di voto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è infine approvata.

La seduta termina alle ore 14,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 371

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1014 (APICOLTURA AMATORIALE)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 372

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 425 (SCHEMA DLGS SU MERCATO INTERNO DEL RISO)

Plenaria

267^a Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(523) STUCCHI. – Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

– e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI ricorda che è aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, d'intesa con la relatrice Bertuzzi, propone di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2811 e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì prossimo 20 luglio alle ore 11.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che le audizioni sul provvedimento in esame si sono testè concluse ed è pertanto aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI (AP-CpE-NCD) in qualità di relatore si riserva di presentare per la prossima settimana uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 373

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

347^a Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(2085-B) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) chiede di differire il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo alle ore 10 di martedì 18 luglio.

Non essendovi obiezioni così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI, considerato il tempo assai ridotto per lo svolgimento della seduta, dovuto al protrarsi delle audizioni informali in sede di Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 10^a e 13^a, nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 424 (schema di decreto legislativo sulla sicurezza degli impianti nucleari), propone di rinviare l'avvio dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 2831 a una ulteriore seduta da convocare domani mattina alle ore 9,15.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente MUCCHETTI avverte che, come convenuto poc' anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 9,15 di domani, giovedì 13 luglio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

331^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Rispondendo all'interrogazione n. 3-03855, il sottosegretario CASSANO informa che la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) introduce opportune misure per il cumulo dei periodi assicurativi anche a favore degli iscritti alle gestioni degli enti privati di previdenza, costituiti ai sensi dei decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996. Tali misure non richiedono atti di indirizzo o disposizioni applicative, ma solo un adeguamento delle procedure amministrative da parte dell'INPS, che ha già adottato circolari in materia. Precisa altresì che la legge n. 81 del 2017 prevede specifiche tutele per i professionisti e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. In particolare, fa riferimento alle misure di rafforzamento delle attività degli enti privati di previdenza obbligatoria. Il Governo adotterà i decreti legislativi necessari per dare concreta attuazione a particolari istituti disciplinati dalla legge n. 81 del 2017; provvederà quindi all'istituzione del tavolo tecnico di confronto permanente che si occuperà anche della materia previdenziale.

Il senatore MARINELLO (AP-CpE-NCD) si dichiara insoddisfatto della risposta. Pur concordando in generale con le misure introdotte con la legge n. 232 del 2016, lamenta l'assenza di una quantificazione dei co-

sti e della relativa copertura. Ciò avrà effetti pesanti sul bilancio dell'INPS e delle altre casse di previdenza, chiamate ad assicurare una prospettiva di stabilità economica sul lungo periodo. Stigmatizza che non sia stato ancora istituito il tavolo tecnico di confronto permanente e assicura un'attenzione costante sul tema delle casse previdenziali che rappresentano un patrimonio importante per il Paese.

La presidente SPILABOTTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,15.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 108

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO
SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE
INDUSTRIALE (N. 974)*

Plenaria

332^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Cassano.*

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (n. COM (2017) 262 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice D'ADDA (*PD*) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ANGIONI (PD) ricorda che il disegno di legge, in esame al Senato per la terza lettura, interviene sulla disciplina in materia di aree protette, modificando in larga parte la vigente legge quadro n. 394 del 1991 e dettando ulteriori disposizioni. Analizzando gli aspetti di competenza della Commissione, si sofferma anzitutto sull'articolo 4, che sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge quadro, per sostenere misure di incentivazione da parte dei soggetti privati volte a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*.

Passa poi ad illustrare l'articolo 7, che interviene sulla disciplina dell'Ente parco e modifica la procedura di nomina del Presidente, del Consiglio direttivo, del Direttore del parco e della pianta organica. L'articolo 9 detta invece misure in materia di regolamento e piano del parco; il relatore segnala, in particolare, la modifica che sancisce l'organizzazione di specifici corsi di formazione da parte dell'Ente parco nazionale o regionale, al termine dei quali l'Ente rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Con l'articolo 14 si integra la normativa sugli Enti parco e sulle aree marine protette, disapplicando alcuni limiti di spesa, previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette. Tali risorse possono essere anche impiegate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 18, che disciplina il programma triennale per le aree marine protette (AMP), e sull'articolo 30, che modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco. Per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, si rinvia a criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Da ultimo il relatore si riserva di presentare uno schema di parere, invitando ad approfondire, durante l'esame in Commissione, la possibilità di rimuovere i limiti di spesa, di cui all'articolo 14. Invita altresì a verificare eventuali oneri finanziari derivanti dallo spostamento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, previsto dall'articolo 30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge, che detta una disciplina organica del settore delle produzioni biologiche. Si sofferma anzitutto sull'articolo 4, che istituisce il «Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica», composto da rappresentanti dei Dicasteri delle politiche agricole e della Salute, delle regioni e delle province autonome e delle organizzazioni agricole. Passa poi ad illustrare l'articolo 5, che prevede l'adozione di un Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, contenente interventi per incentivare il biologico.

Con l'articolo 7 si prevede che, anche nell'ambito della filiera biologica, possano essere costituiti contratti di rete, per favorire l'aggregazione imprenditoriale tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico. Il relatore si sofferma poi sull'articolo 9, che mira a promuovere la formazione professionale nel settore dell'agricoltura biologica: lo Stato e le Regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola.

L'articolo 11 disciplina le organizzazioni interprofessionali, costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio di prodotti derivanti da coltivazioni biologiche; esse avranno la finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di valorizzare il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato.

Infine il relatore, dopo aver ricordato lo sviluppo delle produzioni biologiche degli ultimi anni, si riserva di presentare uno schema di parere favorevole, richiamando però l'opportunità che sia previsto almeno un rimborso spese per i componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI fa riferimento a una recente dichiarazione resa d'intesa con il presidente della XI Commissione della Camera dei deputati, in cui si sollecita un intervento del Governo volto a rimodulare i requisiti anagrafici, attualmente vigenti, necessari per l'accesso al pensionamento. È importante prevedere una maggiore gradualità nell'individuazione dell'età pensionabile, tenuto conto della discontinuità crescente dei percorsi contributivi dei lavoratori. Sottolinea che un innalzamento generalizzato dell'età pensionabile colpisce in particolare le donne. Auspica che possano essere introdotte opportune disposizioni già nella prossima legge di stabilità e che si apra una riflessione più generale su alcune rigidità del sistema previdenziale.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) plaude a tale iniziativa e rimarca gli effetti particolarmente negativi per le donne determinati dall'innalzamento generalizzato dell'età pensionabile.

La senatrice D'ADDA (*PD*) conferma la necessità di aprire una discussione approfondita in materia. Invita a considerare l'aspettativa di vita come un dato che deve essere rapportato alle specificità dei differenti contesti lavorativi e territoriali.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) ricorda il disegno di legge n. 1348, a sua prima firma, che prevede forme di contribuzione figurativa per le donne che abbiano gravi carichi familiari. Si sofferma sulle pesanti condizioni di alcune attività lavorative.

Il PRESIDENTE, in conclusione, ritiene necessario estendere la riflessione della Commissione anche agli istituti dell'APE sociale e dell'APE onerosa.

La seduta termina alle ore 15,45.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 262 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'atto comunitario in titolo,

atteso che la proposta in esame risponde all'invito rivolto dal Consiglio europeo agli Stati membri a portare avanti i lavori sul corpo europeo di solidarietà, per garantire rapidi progressi legislativi, al fine di arrivare a risultati concreti entro il 2017;

valutato che, al fine di garantire la continuità per quanto riguarda le attività di volontariato sostenute dall'UE, le attività che sono state finanziate nell'ambito del servizio volontario europeo saranno sostenute da quest'ultimo sotto forma di collocamenti di volontariato transfrontalieri;

apprezzata l'entità delle somme stanziati per il triennio 2018 – 2020;

considerato che la proposta è in linea con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di libertà professionale, non discriminazione, diritti del minore, inserimento delle persone con disabilità, condizioni di lavoro giuste ed eque e divieto di lavoro minorile;

esprime osservazioni favorevoli.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 277 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'atto comunitario in titolo,
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.

Si fa anzitutto osservare che il terzo comma dell'articolo 7, relativo alle condizioni perché ciascun conducente, nell'ipotesi di multipresenza a bordo del veicolo, possa fruire di un'interruzione di 45 minuti ogni quattro ore e mezza di guida, potrebbe comportare un eccessivo onere probatorio circa il rispetto di tale obbligo di interruzione. La fruizione di tale riposo potrebbe non essere rilevabile dal cronotachigrafo, poiché il veicolo continua a circolare durante il riposo di uno dei due conducenti. Inoltre, è complessa la verifica del fatto che, durante il periodo di interruzione, il conducente «a riposo» non abbia assistito l'altro conducente nella guida del veicolo. Si segnala dunque che solo un'indicazione mediante il cronotachigrafo «intelligente» o attraverso una specifica annotazione sul foglio di registrazione può consentire di valutare la legittimità dell'interruzione.

Si fa inoltre osservare che la nuova formulazione dell'articolo 8 – che modifica, tra l'altro, il meccanismo di recupero dei periodi di riposo settimanale ridotti – ha come conseguenza la possibilità che si verifichi un abbassamento del livello di tutela dei lavoratori in materia di salute e, più in generale, di sicurezza sulle strade. Riferire i periodi di riposo ad un lasso temporale più ampio di quattro settimane, in luogo di due, potrebbe infatti portare ad una concentrazione dei riposi settimanali in un periodo ridotto, a fronte di un periodo lavorativo eccessivamente dilatato.

Sempre all'articolo 8, l'introduzione dei paragrafi 8-*bis* e 8-*ter* avrà come conseguenza un ulteriore onere di carattere ispettivo, relativo alla valutazione dell'adeguatezza della sistemazione alloggiativa. Analogamente può dirsi circa la verifica della fruizione del riposo settimanale da parte del conducente presso il domicilio od altro luogo privato da lui scelto. In entrambi i casi si ritiene dunque preferibile un'apposita indicazione, riportata dal conducente sul foglio di registrazione.

Infine si osserva che l'introduzione, all'articolo 12, della possibilità per il conducente, a determinate condizioni, di raggiungere un alloggio adeguato per fruire del riposo giornaliero o settimanale potrebbe porre problemi di verifica, cui si aggiunge l'onere di verificare l'oggettività delle condizioni addotte per giustificare l'utilizzo della deroga.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 278 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'atto comunitario in titolo,

apprezzata l'intenzione di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, di garantire una concorrenza leale tra i trasportatori e di migliorare la sicurezza sulle strade europee, nonché di individuare un equilibrio tra la protezione sociale dei conducenti e la libertà dei trasportatori di fornire servizi transfrontalieri;

appurato che l'attuale normativa non affronta in modo efficace i rischi di deterioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e le distorsioni della concorrenza;

considerato che la proposta in esame rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada e contribuisce alle priorità di creare un mercato interno più equo e di favorire l'occupazione e la crescita;

valutato positivamente l'effetto delle proposte sulla disciplina in materia di trasporto su strada;

esprime osservazioni favorevoli.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria**322^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARINELLO

indi del Vice Presidente
ZIZZA

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La senatrice MORONESE (M5S) interviene in discussione generale manifestando contrarietà sul disegno di legge, che mantiene le sue criticità anche dopo le modifiche della Camera dei deputati. Nonostante qualche timido miglioramento il testo risulta molto carente sotto il profilo del reperimento delle risorse necessarie per porre in essere una tutela effettiva del patrimonio naturale. Le *royalties* in esso delineate prefigurano infatti un sistema di indennizzo per compensare la distruzione dei sistemi ecologici delle aree protette, che non costituisce una fonte etica ed affidabile di finanziamento. Per quanto riguarda la *governance*, i requisiti professionali per accedere alla carica di presidente o al ruolo di direttore non sono connotati da sufficienti livelli di professionalità. Anche la disciplina venatoria è carente e non viene definito il carico venatorio massimo. Auspica infine che possano essere apportate le modifiche utili a migliorare il disegno di legge e che venga concesso un termine congruo per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) ritiene che la finalità del disegno di legge non sia realmente quella di assicurare la tutela del patrimonio naturale nazionale. Nel testo in esame, la protezione dell'ambiente non risulta infatti un valore da tutelare di per sé ma semplicemente un contrappeso alla valorizzazione economica delle risorse ambientali eventualmente compromesse. Il finanziamento delle aree protette dovrebbe invece gravare sulla fiscalità generale e non essere demandato a livello locale, mortificando le esigenze di tutela del territorio. Obiettivo di un disegno di legge di protezione del territorio nazionale dovrebbe essere quello di inibire gli effetti antropici su di esso, indennizzando le collettività che risiedono nei territori tutelati in ragione del divieto di svolgimento di talune attività economiche. Rimangono inoltre insoluti, nell'attuale formulazione del testo, gli aspetti critici della gestione della fauna selvatica e della limitazione delle specie invasive, così come – in tema di *governance* – andrebbero assicurati requisiti più qualificanti per le figure di vertice degli enti di gestione delle aree protette.

Il senatore VACCARI (*PD*) giudica positivi i contenuti del disegno di legge che, con particolare riferimento alla conservazione del patrimonio naturale, tutelano maggiormente i siti di Rete Natura 2000. Si prevedono inoltre finanziamenti certi, sulla base di rigorosi criteri di selezione, nell'ambito del triennio e sulla base dei proventi derivanti dalle *royalties* e dalla gestione dei servizi ecosistemici. Il disegno di legge mira a coniugare la biodiversità con il turismo responsabile e consapevole, valorizzando il sistema delle aree protette, anche di quelle marine, e le realtà locali. In tema di *governance* è apprezzabile il miglioramento dei requisiti professionali richiesti ai presidenti e ai direttori degli enti di gestione. Nonostante vi siano questioni che potevano essere affrontate in maniera diversa – quali la gestione della fauna selvatica con il prelievo venatorio solo per i residenti nelle aree contigue e un periodo transitorio troppo lungo per l'allineamento delle nomine dei presidenti e dei consigli ai nuovi criteri – prevalgono considerazioni favorevoli che inducono a ritenere quello in esame un buon disegno di legge, che consentirà al sistema nazionale delle aree protette di compiere un salto di qualità.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) interviene sull'ordine dei lavori per chiedere chiarimenti su tempi e modi di prosecuzione dell'*iter* legislativo. A seguito delle audizioni delle associazioni ambientaliste, è emersa la necessità di approfondire alcuni nodi critici. Sottolinea pertanto l'esigenza di non comprimere ingiustificatamente l'istruttoria in Commissione.

La senatrice MORONESE (*M5S*) fa presente la necessità di esaminare la documentazione eventualmente prodotta dai portatori di interessi e di disporre di un congruo margine di tempo per elaborare le proposte emendative, anche in considerazione del fatto che il disegno di legge non sarà trattato dall'Assemblea prima di settembre.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) si associa ai senatori Pegorer e Moronese chiedendo di disporre del tempo necessario per approfondire aspetti la cui delicatezza è apparsa evidente nelle audizioni di ieri.

Il senatore ZIZZA (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) ritiene proficuo svolgere un celere esame in Commissione, compatibilmente con le esigenze manifestate dai colleghi, procedendo a fissare, a stretto giro, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) condivide la posizione espressa dai senatori Pegorer, Moronese e Piccoli sulla opportunità di approfondire gli aspetti critici rappresentati dagli auditi.

Il relatore CALEO (*PD*) ricorda che il presidente Marinello ha già illustrato le modalità con le quali procedere ad istruire il disegno di legge manifestando la massima apertura rispetto allo svolgimento del dibattito. Sottolinea tuttavia che un dibattito approfondito non può costituire un espediente ostruzionistico, volto a precludere la conclusione di un disegno di legge tanto atteso, sul quale la Commissione è impegnata dall'inizio della legislatura.

Il presidente MARINELLO fa presente che quella di oggi è la terza seduta nella quale viene esaminato un provvedimento ben conosciuto dalla Commissione. Oggi si sarebbe dovuta concludere la discussione generale e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Tuttavia, in considerazione della esigenza manifestata da quattro Gruppi parlamentari di dare maggiore spazio alla discussione generale, sarà convocata alle ore 11 di martedì 18 luglio una seduta appositamente dedicata e verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Invita pertanto i rappresentanti dei Gruppi a tenere conto di queste informazioni per preparare le proposte emendative.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il presidente MARINELLO comunica che, nel corso delle audizioni di ieri in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sul disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B e sull'atto comunitario n. 317, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

D'intesa con il presidente della Commissione lavori pubblici e comunicazioni, senatore Matteoli, informa inoltre che, nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato n. 1015, è stata trasmessa documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione sulle pagine *web* delle Commissioni alla voce sedute con altre Commissioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

278^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 luglio.

Il PRESIDENTE informa che il relatore ha depositato 3 proposte emendative, di cui 2 in conseguenza delle condizioni poste nel parere espresso dalla Commissione bilancio, gli emendamenti 3.100 e 6.100 (pubblicati in allegato), ed una riferita al titolo del disegno di legge, Tit.1, anch'essa pubblicata in allegato.

Prima di passare alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, dispone, quindi, l'accantonamento degli emendamenti 1.1, 3.0.1, 12.0.5 e 12.0.6, in attesa del relativo parere della Commissione bilancio.

L'ordine del giorno G/2834/1/14 decade in assenza del relativo estensore.

L'ordine del giorno G/2834/2/14 è accolto dal Governo.

L'ordine del giorno G/2834/3/14 è accolto con la riformulazione proposta dal Governo (testo 2), pubblicata in allegato.

L'emendamento 3.100, posto in votazione, viene approvato dalla Commissione.

L'emendamento 3.1, sottoposto a voto, è respinto.

Gi emendamenti 3.2 e 3.3, fatti propri dai senatori Mauro e Molinari, stanti i pareri contrari del relatore e del Governo, messi in votazione, vengono respinti.

Il subemendamento 4.1/1, fatto proprio dal senatore Mauro, a seguito della votazione, non è accolto dalla Commissione.

Su invito del Presidente, il relatore, quindi, precisa l'opportunità di procedere al voto di un primo blocco di emendamenti, dal 4.1 al 4.10 di identico contenuto, il quale se approvati, andrebbero ad assorbire un secondo blocco di proposte emendative, dal 4.11 al 4.19.

Concorda in tal senso il Presidente.

Conseguentemente, con un'unica votazione, la Commissione approva gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, fatto proprio dal senatore Molinari, nonché gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, fatti propri dal senatore Mauro.

A seguito di tale approvazione, risultano preclusi il subemendamento 4.11/1 e gli emendamenti 4.20, 4.21 e 4.25, nonché assorbiti gli emendamenti 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.22 e 4.23.

L'emendamento 4.24, fatto proprio dal senatore Candiani, sul quale convergono i pareri contrari del relatore e del Governo, è respinto a seguito della votazione.

Gli emendamenti 4.26 e 4.27 vengono fatti propri dalla senatrice Ginetti e ritirati.

Con un'unica votazione, gli emendamenti 4.28 e 4.29, fatti propri dal senatore Mauro, sono respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 4.30, fatto proprio dal senatore Candiani, e l'emendamento 4.31, fatto proprio dal senatore Mauro. Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 4.32.

L'emendamento 4.33, fatto proprio dalla senatrice Ginetti e messo in votazione, viene accolto dalla Commissione.

Gli emendamenti 4.34, fatto proprio dalla senatrice Ginetti, nonché 4.35 e 4.36, fatti propri dal senatore Mauro, sono ritirati.

Risultano parimenti ritirati gli emendamenti 4.37, 4.38 e 4.39, fatto proprio, quest'ultimo, dalla senatrice Ginetti.

Gli identici emendamenti 4.40 e 4.41, fatti propri dal senatore Mauro, messi congiuntamente in votazione, sono respinti.

Eguale respinti dalla Commissione, con distinte votazioni, risultano l'emendamento 4.42, fatto proprio dal senatore Candiani, nonché gli identici 4.43, fatto proprio dalla senatrice Ginetti, e 4.44, fatto proprio dal senatore Mauro.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 4.45 e 4.46, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Mauro.

Messo in votazione, viene approvato l'emendamento 4.47, fatto proprio dalla senatrice Ginetti.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 4.48 e 4.49, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Mauro.

Sempre con un'unica votazione, la Commissione respinge gli identici emendamenti 4.50 e 4.51, quest'ultimo fatto proprio dal senatore Mauro.

Con distinte votazioni, vengono respinti gli emendamenti, fatti propri dal senatore Candiani, 4.52, 4.53, 4.54 e 4.55.

L'emendamento 5.1, rispetto al quale sia il relatore che il rappresentante del Governo esprimono parere contrario, posto in votazione, è respinto.

Con votazioni separate, la Commissione approva gli emendamenti 6.100 e 6.1.

A seguito di distinte votazioni, non vengono accolti gli emendamenti 6.2 e 6.3, mentre è approvato l'emendamento 6.4.

Con un'unica votazione, sono approvati gli identici emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, fatto proprio dai senatori Uras e Molinari, 7.6, nonché 7.7 e 7.8, fatti propri dal senatore Mauro, e 7.9.

Posta in votazione, la Commissione respinge la proposta emendativa 7.10 (testo 2).

Gli emendamenti 7.11 e 8.1, fatti propri dai senatori Candiani e Amidei, messi in votazione, risultano respinti.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento, a sua firma, 9.8 e sottoscrive l'emendamento 9.1.

Con un'unica votazione, vengono approvati gli identici emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, fatto proprio dai senatori Uras e Molinari, 9.6 e 9.7, fatto proprio, quest'ultimo, dai senatori Mauro ed Amidei.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) fa proprio l'emendamento 9.9, procedendo, quindi, al suo ritiro.

Successivamente, la Commissione, a seguito di votazione, approva l'emendamento 12.1, risultando, quindi, assorbito l'emendamento 12.2.

Al riguardo, il sottosegretario GOZI dichiara che il Governo si riserva, in occasione dell'esame di tale provvedimento presso l'Aula del Senato, la possibilità di sopprimere eventualmente l'articolo 12 dello stesso, ove il recepimento della direttiva in esso contenuta avvenga mediante altri strumenti legislativi di attuazione diretta.

La Commissione, quindi, respinge con votazione l'emendamento 12.0.1 (testo 2), rispetto al quale, peraltro, grava il parere contrario della Commissione bilancio ex articolo 81 della Costituzione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento, a sua firma, 12.0.2 (testo 2), trasformandolo nell'ordine del giorno G/2834/4/14, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Con apposita votazione, la Commissione approva l'emendamento titolo 1 volto a modificare il titolo del disegno di legge in «legge di delegazione europea 2016-2017».

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

G/2834/3/14 (testo 2)

MIRABELLI

Accolto

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»;

premesso che:

con l'articolo 31 della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122) è stato aggiunto l'articolo 12-*bis* alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di chiudere la procedura di pre-infrazione relativa al caso EU Pilot 6955/14/ENVI;

il citato articolo 12-*bis* prevede che «la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento»;

considerato che:

la locuzione di cui al citato articolo 12-*bis* «subito dopo l'abbattimento» ha dato adito a diverse interpretazioni e applicazioni da parte delle regioni e difficoltà oggettive e pratiche nell'adempimento da parte dei cacciatori a seconda delle diverse forme di caccia. Infatti, una sua interpretazione nel senso di dover provvedere all'annotazione ancor prima del recupero appare priva di senso, anche ai fini del controllo degli organi di vigilanza, poiché non vi sarebbe corrispondenza tra capi segnati e capi in possesso dei cacciatori. D'altra parte, interpretando l'obbligo di annotazione come da effettuarsi dopo il recupero e ritenendo obbligatorio recuperare il capo subito dopo l'abbattimento, sorgono difficoltà dovute alle forme di caccia: basti pensare alla caccia agli acquatici da capanni galleggianti o ai colombacci da palchi sopraelevati sugli alberi, ove ogni spostamento comporta una percentuale di rischio che non ha senso innalzare moltiplicando le uscite per l'immediato recupero ai fini dell'annotazione sul tesserino. Inoltre, le cacce vaganti, in particolare alla migratoria, rendono di per se stesse difficoltoso estrarre ogni volta il tesserino in qual-

siasi condizione meteo, con il rischio di un suo deterioramento e necessità di sostituzione alle condizioni determinate dalla legge,

impegna il Governo:

a valutare, alla luce del precontenzioso con la Commissione europea, la possibilità di proporre, nella prima legge europea annuale utile, una modifica normativa all'articolo 12-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, volta a esplicitare che l'annotazione sul tesserino deve essere effettuata dopo l'abbattimento «e l'avvenuto recupero», al fine di ovviare alle predette conseguenze derivanti dalle diverse possibili interpretazioni della norma vigente e garantire al contempo l'esigenza primaria di rendicontare con precisione il numero di capi prelevati per specie a fini statistici e gestionali.

G/2834/4/14

ORELLANA

Accolto

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»;

premesso che:

negli ultimi venti anni nell'Unione si sono registrati considerevoli progressi nell'ambito della qualità dell'aria e delle emissioni atmosferiche antropogeniche, in particolare attraverso una politica specifica dell'Unione che comprende la comunicazione della Commissione del 21 settembre 2005 intitolata «Strategia tematica sull'inquinamento atmosferico» («STIA»);

la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ha svolto un ruolo determinante con riferimento a tali progressi fissando, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue degli Stati membri di biossido di zolfo (SO₂), ossidi di azoto (NO_x), composti organici volatili non metanici (COVNM) e ammoniaca (NH₃). Di conseguenza, tra il 1990 e il 2010, nell'Unione, le emissioni di biossido di zolfo sono diminuite dell'82 per cento, le emissioni di ossidi di azoto del 47 per cento, le emissioni dei composti organici volatili non metanici del 56 per cento e le emissioni di ammoniaca del 28 per cento;

tuttavia, come indicato nella comunicazione della Commissione del 18 dicembre 2013 intitolata «Aria pulita per l'Europa» («Nuova STIA»), sussistono significativi impatti negativi e rischi significativi per l'ambiente e per la salute umana;

considerato che:

il provvedimento in esame, all'allegato A, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE,

impegna il Governo:

nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) utilizzare esclusivamente la traiettoria lineare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva;

b) fissare dei criteri di equivalenza specifici ai fini della realizzazione delle procedure di compensazione della non conformità di cui al paragrafo 3, articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2284;

c) prevedere che per la realizzazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 si faccia riferimento al considerando 18 della direttiva medesima, prevedendo in particolare una riduzione delle emissioni, con specifico riferimento a ossidi di azoto e particolato fine, in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerati, anche in Paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», con le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari».

Art. 6.**6.100**

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», con le seguenti: «acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e di quelle competenti per i profili finanziari».

Tit.**Tit.1**

IL RELATORE

Approvato

Al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «Legge di delegazione europea 2016», con le seguenti: «Legge di delegazione europea 2016-2017».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
CHITI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA
A ROMA, S.E. CELIA KUNINGAS-SAAGPAKK, SULLE PRIORITÀ DELLA PRESIDENZA
DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

S. 2834 Governo

(Parere alla 14^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 14^a Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato sul disegno di legge S. 2834, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016».

La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo. Tali strumenti sono stati introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che, all'articolo 29, ha disposto che il Governo, con cadenza annuale, presenti alle Camere un disegno di legge per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 5 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei. È corredato dell'Allegato A, che contiene l'elenco di 24 direttive da recepire con decreto legislativo.

L'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 2, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, conferisce al Governo una delega biennale per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi sia di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, quindi trasposte con fonti secondarie e, come tali, inidonee a istituire sanzioni penali, sia di violazioni di regolamenti dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2016, per i quali non siano già previste sanzioni.

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/2436, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d'impresa dell'UE.

L'articolo 4 reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l'attuazione della direttiva n. 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che abroga la direttiva n. 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicurativa). L'individuazione di specifici criteri di delega è dovuta alle diverse opzioni che la direttiva consente di esercitare o meno da parte del legislatore nazionale.

L'articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio. Il legislatore nazionale dovrà individuare le autorità nazionali competenti in materia di sorveglianza del mercato e controlli, nonché in relazione allo svolgimento delle attività prescritte dal regolamento in tema di notifica degli organismi di valutazione della conformità dei prodotti in questione. Verrà esercitata l'opzione relativa alla possibilità di affidare all'organismo unico nazionale di accreditamento la valutazione ed il controllo dei predetti organismi da notificare.

L'articolo 6 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva n. 2009/142/CE. È altresì prevista l'adozione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato. Tra i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, segnala la necessità di garantire un appropriato grado di protezione dell'investitore, di tutela della stabilità finanziaria e

dell'integrità dei mercati finanziari. La CONSOB viene designata quale autorità competente. Infine, viene estesa la disciplina in materia di confisca ai casi di violazione delle disposizioni del predetto regolamento UE.

L'articolo 8 reca la delega al Governo per la predisposizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento e recante modifica delle direttive nn. 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014.

L'articolo 9 reca la delega al Governo per la predisposizione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno più decreti legislativi per la completa attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012. Le nuove norme sulla trasparenza completano peraltro le disposizioni della direttiva n. 2009/65/CE, riguardante gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva n. 2011/61/UE sui gestori di fondi alternativi (GEFIA). Tali disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (c.d. SFTs, *Securities Financing Transactions*) e le altre norme in tema di strutture di finanziamento sono strettamente collegate alle citate direttive, che costituiscono il quadro giuridico disciplinante 1^a creazione, la gestione e la commercializzazione degli OICVM.

L'articolo 10 individua uno specifico principio al quale il Governo deve attenersi nell'esercitare la delega per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, inclusa la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

L'articolo 11 reca specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2016/681, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2017, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/720, che modifica la direttiva n. 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

Segnala infine che sullo schema di disegno di legge la Conferenza Stato-Regioni ha espresso parere favorevole lo scorso 6 aprile.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*)

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016 (S. 2834 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2834, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016»;

considerato che il disegno di legge in esame contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 5 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 6 regolamenti europei, ed elenca, in allegato, 24 direttive da recepire con decreto legislativo;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo complesso alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea», attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera a), Cost.);

preso atto del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di disegno di legge, espresso lo scorso 6 aprile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,20.

Audizione di Alessandra Camassa e Massimo Russo, magistrati
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Alessandra Camassa e Massimo Russo, magistrati, rispettivamente presidente del tribunale di Marsala e giudice di sorveglianza a Napoli, già sostituiti procuratori nel periodo in cui Paolo Borsellino fu procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala.

L'audizione è dedicata al tema della strage di via D'Amelio, di cui il prossimo 19 luglio ricorre il 25° anniversario.

Alessandra CAMASSA, *magistrato*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Indi Massimo RUSSO, *magistrato*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, il deputato Davide MATTIELLO (*PD*) e il senatore Giuseppe MARINELLO (*AP-CPE-NCD*), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Camassa e il dottor Russo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente della «Associazione IV Municipio Case Rosse», Paolo Di Giovine

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della «Associazione IV Municipio Case Rosse», Paolo Di Giovine, accompagnato da Mauro Antonini, coordinatore delle Associazioni Roma Est, da Franco Pirina, presidente CAOP Ponte di Nona, e da Roland Greggio, presidente dell'Associazione A.C. Mure a Dritta Settecamini, che ringrazia della presenza.

Paolo DI GIOVINE, *presidente della «Associazione IV Municipio Case Rosse»*, e Mauro ANTONINI, *coordinamento associazioni Roma est*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Paola NUGNES (M5S), i deputati Piergiorgio CARRESCIA

(PD), Renata POLVERINI (FI-PdL) e Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Paolo DI GIOVINE, *presidente della «Associazione IV Municipio Case Rosse»*, Mauro ANTONINI, *coordinamento associazioni Roma est*, Franco PIRINA, *presidente CAOP Ponte di Nona*, e Roland GREGGIO, *presidente dell'associazione A.C. Mure a Dritta Settecamini*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, è ripresa alle ore 13,25.

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Renato Nitti

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari, Renato Nitti, che ringrazia della presenza.

Renato NITTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe COMPAGNONE (ALA-SCCLP), la deputata Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Renato NITTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bari*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 14,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, una delegazione della Commissione effettuerà una missione in Campania il 27 e il 28 luglio 2017.

(La Commissione concorda)

La seduta termina alle ore 14,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria

306^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all'audizione del dottor Diego PIACENTINI, commissario per l'attuazione dell'Agenzia digitale e del dottor Gianluca VARISCO, responsabile della *cybersecurity*, i quali svolgono una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CRIMI (*M5S*), Giuseppe ESPOSITO (*Misto-UDC*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 12 luglio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,25 alle ore 13,40.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 13,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

- il tenente colonnello Giraud e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro persone al corrente dei fatti;
- il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;
- il colonnello Pinnelli di compiere un approfondimento su un appartamento utilizzato dalle Brigate rosse;
- la dottoressa Picardi, la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti.

Comunica poi che:

- il 7 luglio 2017 Paolo Cucchiarelli ha inviato una nota, riservata, contenente la richiesta di promuovere la declassificazione della parte segreta dell'audizione dell'onorevole Galloni presso la cessata Commissione Stragi e la proposta di approfondimenti sugli orari dell'incontro tra Claudio Signorile e Francesco Cossiga del 9 maggio 1978;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, di libera consultazione, relativa alle evidenze processuali e documentali sulle modalità di uccisione di Aldo Moro, con particolare riferimento a quanto emerso nei procedimenti «Moro *quater*» e «Moro *quinquies*» e nelle dichiarazioni rese dai brigatisti in sede pubblicistica;
- nella stessa data l'AISE ha trasmesso una raccolta di documentazione, segreta, relativa a Robert Hugh Cunningham;
- nella stessa data il Capo di gabinetto del Ministro dello sviluppo economico ha trasmesso una raccolta, riservata, di documentazione relativa a una persona coinvolta nei fatti;
- nella stessa data il tenente colonnello Giraud ha depositato il verbale, segreto, di sommarie informazioni testimoniali rese da una persona al corrente dei fatti;
- il 9 luglio 2017 il colonnello Pinnelli ha depositato una raccolta, segreta, di materiale su Alessio Casimirri;
- l'11 luglio 2017 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa alle tematiche oggetto dell'audizione di Adriana Faranda;
- nella stessa data l'AISE ha trasmesso una raccolta di documentazione, segreta, relativa alla libreria Calusca, ad Aldo Bonomi, a Brunilde Pertramer, a Umberto Giovine, a Oreste Strano;
- nella stessa data il tenente colonnello Giraud ha depositato una nota, segreta, con allegato il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da una persona al corrente dei fatti;
- il 12 luglio 2017 il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa al colonnello Camillo Guglielmi;
- nella stessa data il dottor Salvini ha depositato una proposta istruttoria relativa ad approfondimenti sulle dichiarazioni di una persona al corrente dei fatti;

Informa che è pervenuta dalla casa editrice DeriveApprodi copia digitale di un volume, recentemente edito, sulla storia delle Brigate rosse.

Comunica infine che l'11 luglio 2017 Bassam Abu Sharif ha inviato una lettera di ringraziamento al Presidente della Commissione. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di rispondere alla missiva, ricordando all'interessato l'impegno, assunto durante l'audizione del 26 giugno scorso, a inviare alla Commissione documentazione eventualmente nella sua disponibilità relativa al rapporto tra Italia e movimenti palestinesi negli anni 1970-1980.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 12 luglio 2017

Plenaria
15ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Intervengono l'avvocato Francesco Petrelli, Segretario della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, l'avvocato Federico Vianelli e l'avvocato Fabio Ferrara, componenti della Giunta medesima. Sono presenti la magistrata Lucia Russo e l'avvocata Francesca Tugnoli, collaboratrici ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13.10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione dell'avvocato Francesco Petrelli, Segretario della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, dell'avvocato Federico Vianelli e dell'avvocato Fabio Ferrara, componenti della Giunta medesima e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Gli auditi e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione dell'avvocato Francesco Petrelli, Segretario della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, dell'avvocato Federico Vianelli e dell'avvocato Fabio Ferrara, componenti della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

La PRESIDENTE introduce gli interventi dei rappresentanti dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

L'avvocato FERRARA, dopo avere illustrato alcuni aspetti dell'evoluzione della normativa in materia di violenza di genere, sottolinea la necessità di favorire un processo di trasformazione sociale e culturale.

L'avvocato PETRELLI svolge una relazione mettendo anch'egli in evidenza i profili di carattere culturale legati alla violenza di genere e inoltre l'opportunità, in ambito normativo, di approfondire le tematiche legate alle misure preventive e cautelari.

L'avvocato VIANELLI svolge una relazione sul tema dell'esigenza di un rafforzamento dell'azione preventiva, evitando la proliferazione normativa e ristabilendo, sul piano dell'informazione, una corretta comunicazione degli episodi di violenza di genere.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori FAVERO (PD), DALLA ZUANNA (PD), STEFANI (LN-Aut), D'ADDA (PD) e PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Dopo che gli avvocati VIANELLI, FERRARRA e PETRELLI hanno replicato, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte i commissari che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 18 luglio, alle ore 13, e mercoledì 19 luglio, alle ore 13, per audizioni.

Martedì 18 luglio saranno ascoltati in libera audizione i rappresentanti di Mediaset e, a seguire, i rappresentanti de La7, mentre Mercoledì 19 luglio sarà ascoltata, sempre in libera audizione, la Presidente della Rai.

La seduta termina alle ore 14,05.

